

N. 15876/17 R.G.N.R.
N. 12438/17 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(su opposizione)
Art. 415 cpp

Il giudice per le indagini preliminari
dott.ssa Sofia L. Fioretta

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 1-3-2019;
- letta la memoria depositata dalla difesa degli indagati ai sensi dell'art. 121 cpp in data 6-4-2018;
- esaminati gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di:

GRIFFINI Marco, n. a Melegnano il 10.11.1947
BERTUZZI Irene Teresa, n. a Melegnano il 4.6.1949
GRIFFINI Valentina, n. a Milano il 23.12.1982
difesi dall'avv. Stefano GUARNASCHELLI del foro di Pavia
e dall'avv. Enrica DATO del foro di Catania



INDAGATI

per i seguenti reati:

- artt. 416, co. 6, art. 4 l. 146/2006
 - artt. 110 c.p., art. 12 co. 3 lett. a) e d) co. 3bis, co. 3ter, lett. b) d. lgs. 286/9 (immigrazione clandestina aggravata per finalità di lucro)
 - artt. 110, 572 c.p.
 - artt. 110, 319 c.p.
 - artt. 110 c.p., 71 co. 1 e co. 4 l. 184/1983 (affidamento di minori in violazione delle norme sull'adozione)
 - artt. 110 c.p. 73 l. 184/1983 (rivelazione di notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione)
- commessi in San Giuliano Milanese, fino al febbraio 2017 e tuttora in permanenza

- letta la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero dott. Giovanna CAVALLERI in data 17-1-2017;
- letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, formulato dal difensore della persona offesa in data 7-2-2017, depositato dalle

PERSONE OFFESE:

FA O Gi s D A G , genitori di E A A
M, E s B, t, genitori di B f.
Z ; P e N C genitori del minore N
assistiti e difesi dall'avv. Francesco ROSI del foro di Roma

OSSERVA

I fatti oggetto del presente procedimento riguardano alcuni casi di adozione internazionale eseguiti attraverso l'ente autorizzato Ai.Bi in Repubblica Democratica del Congo (RDC) negli anni 2009-2016.

Prima di entrare nel merito del procedimento occorre porre alcune premesse in ordine all'adozione internazionale (cap.1) ed al contesto storico in cui è maturata la denuncia che ha dato origine al procedimento (cap.2).

1) Il procedimento di adozione internazionale in RDC e gli enti accreditati in RDC:

La legge n. 476/98, che ha modificato la precedente disciplina, impone alle coppie di genitori aspiranti ad adottare un bambino straniero di rivolgersi ad un ente autorizzato ad operare sul campo internazionale^{1 2}: una coppia di aspiranti genitori adottivi, dopo avere ottenuto dal Tribunale per i Minorenni del proprio Distretto il decreto di "idoneità all'adozione internazionale", entro un anno³ dal suo rilascio deve iniziare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.)⁴, che segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura. Compito degli enti autorizzati è quello di informare gli aspiranti adottanti sulle procedure e sulle concrete prospettive di adozione nel paese che gli stessi hanno scelto, formare e accompagnare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale⁵; curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assisterli davanti all'Autorità Straniera e sostenerli nel percorso post-adozione.

Gli organismi che si occupano di procedure di adozione internazionale per operare devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione governativa, rilasciata dalla C.A.I. e per questo vengono chiamati "enti autorizzati"⁶. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione, descritta nel regolamento di attuazione della legge sull'adozione (D.P.R. n. 108 del 8-6-2007) e dalla Delibera 13/2008/SG del 28-10-2008, è diretta all'accertamento della sussistenza in capo all'ente dei seguenti requisiti di legge:

- che sia diretto da persone qualificate ed in possesso di idonee qualità morali;
- che disponga di un'adeguata struttura organizzativa;
- che non abbia fini di lucro;
- che non operi discriminazioni ideologiche o religiose;
- che si impegni a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia nei paesi d'origine;
- che abbia sede legale in Italia.

Anche dopo avere ottenuto la autorizzazione ad operare, gli "enti autorizzati" rimangono sottoposti alla vigilanza ed ai controlli della C.A.I., che nell'esercizio del suo potere di vigilanza può revocare l'autorizzazione in caso di inadempienze gravi, o limitarne o sospendere l'operatività in caso di inadempienze meno gravi. L'attività di vigilanza è volta ad accertare da una parte la permanenza dei requisiti presenti al momento dell'autorizzazione, dall'altra la correttezza della metodologia e la trasparenza dell'operato. In alcuni paesi stranieri è prevista dalla normativa in essi vigente una apposita procedura per l'"accreditamento": l'ente deve dichiarare di conoscere bene il paese, la sua tradizione e la sua cultura, di conoscere bene la normativa interna sulle adozioni e di utilizzare personale serio e corretto.

Con particolare riferimento alla Repubblica Democratica del Congo (RDC), oggetto del presente procedimento, sul sito "home page" della C.A.I. sono indicati quali sono - allo stato - gli enti autorizzati ad operare in tale paese: questo l'elenco degli otto enti autorizzati^{7 8}:

- **AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI**
- Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus
- Associazione Figli Della Luce- Onlus
- Associazione I Cinque Pani
- Fondazione Raphael - Onlus
- Movimento Shalom
- N.A.A.A. Network Aiuto Assistenza Accoglienza - Onlus
- Nuovi Orizzonti Per Vivere L'adozione (N.O.V.A.)

Ai.Bi., in particolare, è ente autorizzato ad operare in RDC a far tempo dal 29-3-2007⁹ ed opera prevalentemente in RDC nelle Province di Goma, Boma e Kinshasa, avvalendosi quale "consulente giuridico"



¹ Cfr. pag. 21 ss dell'esposto

² Informazioni tratte dall'home page del sito della Commissione per le Adozioni Internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. a loro volta inserite nell'esposto della CAI (pagg. 9-21) e nella richiesta di intercettazione in esame

³ Art. 31 della l. 476/98

⁴ Cfr. pag. 17 dell'esposto: la CAI è l'ente istituito ai sensi dell'art. 38 L. 184/83 a seguito della modifica con L. 476/1998 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 29-5-1993, ed è l'Autorità centrale italiana che per Legge presiede alla funzione pubblica delle adozioni internazionali, con il compito di garantire che le adozioni dei minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione internazionale

⁵ Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi-in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi. da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.

⁶ Se una associazione opera nel campo delle adozioni senza la predetta autorizzazione, il socio operante commette un reato: non possono operare come intermediari nemmeno gli avvocati o altri professionisti. Anche coloro che si rivolgono ad associazioni non autorizzate o a singolo intermediario, commettono un reato (art. 72 bis legge sull'adozione)

⁷ Anche questa è una informazioni tratte dall'home page del sito della CAI, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

⁸ Il 31-10-2000 è stato pubblicato il primo albo degli enti autorizzati, l'Albo viene periodicamente aggiornato; tutti gli aggiornamenti vengono riportati sul sito e pubblicati sulla G.U.

dell'avv. Martin Kasereka MUSAVULI; la prima sede costituita in RDC è il "Centre de jeunes don Bosco Ngangi" di Goma; l'ultima sede, costituita nell'anno 2013, è quella di Kinshasha denominata "Ange Gabrielle", che è stata salutata dai media come "la prima casa famiglia milanese" in quel paese¹⁰; gli operatori e collaboratori di Ai.Bi in quel paese sono circa venti¹¹.

Con riferimento quindi al **procedimento di adozione internazionale in Repubblica Democratica del Congo**, esso è un procedimento complesso al quale partecipano più soggetti: alcuni all'interno del paese dei genitori adottivi, altri all'interno del paese dell'adottando:

- in Italia: l'ente autorizzato scelto dai genitori, la C.A.I., il Tribunale per i Minorenni
- in RDC: la Autorità Giudiziaria Congolese; il Ministero del Genere e della Famiglia; il Consiglio di Tutela; il Sindaco del Comune di competenza.

L'ente autorizzato in Italia che ha ricevuto l'incarico dai genitori aspiranti alla adozione deve trasmettere alle autorità straniere - nel caso di specie in RDC- la dichiarazione resa dai genitori adottivi di "disponibilità all'adozione", unitamente al "decreto di idoneità alla adozione" e alla relazione dei servizi socio-sanitari, e attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di incontro con un determinato bambino, con riferimento al quale il paese straniero - nel caso di specie la RDC- abbia già emesso il "decreto di adottabilità".

L'accertamento in ordine alla "adottabilità del minore" congolese è disciplinato integralmente dalle leggi vigenti in quel paese: il Codice della Famiglia (Legge n. 87-010 del 1.8.1987)¹² e la Legge sulla protezione dei bambini (L. n. 09/001 del 10.1.2009)¹³, ed è un accertamento complesso esperito dalla AG congolese, senza alcuna interferenza di enti stranieri (e dunque nemmeno degli enti autorizzati dagli stati esteri, quali quelli autorizzati dallo Stato italiano).

Affinché un minore congolese sia dichiarato adottabile, **non è necessario lo "stato di abbandono"**: può essere sufficiente il "consenso espresso all'adozione" da parte dei genitori o delle persone che hanno la tutela del minore, i quali devono esprimerlo liberamente e senza vantaggi di alcun genere dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi ad un'Autorità congolese (di regola, un ufficiale di stato civile o un notaio o un agente diplomatico o consolare). Per completezza di informazione, è necessario ribadire quanto viene dichiarato nel rapporto statistico C.A.I. (relativo al biennio 2014/2015): la percentuale dei minori adottati orfani, e dunque in stato di abbandono perché privi di genitori, è pari all'1% (in Africa del 2,2%) di tutte le adozioni realizzate nel mondo da famiglie residenti in Italia: questo significa che la gran parte dei minori dichiarati "adottabili" sono tali non perché "orfani", ma perché per loro è stato espresso un "consenso alla adozione". E con riferimento al "consenso all'adozione", in conformità con un principio fondamentale imposto dalla Convenzione dell'Aja e al precipuo scopo di evitare pratiche scellerate come quelle di vendita di minori, l'art. 658 del codice di famiglia congolese fa "divieto di adozione se viene promesso o fatto promettere un compenso in denaro o altri vantaggi alle persone" che devono prestare il consenso all'adozione, al fine di ottenere tale consenso. In ragione del principio di sussidiarietà posto dalla Convenzione dell'Aja, da ultimo, l'adozione del minore deve corrispondere al superiore interesse dello stesso e può esser conclusa solo se il minore non ha possibilità di condizioni di vita adeguate nel suo paese.

L'accertamento in ordine allo stato di abbandono ovvero alla sussistenza di un consenso all'adozione da parte dei genitori naturali, si conclude con la emissione di un decreto di adottabilità; esso viene emesso dai Servizi Sociali del Municipio di collocamento del minore, insieme con la Autorità Giudiziaria, vale a dire il Tribunale per i Minorenni. Più specificatamente, il minore congolese abbandonato o per il quale la famiglia abbia prestato il consenso all'adozione, viene in primo luogo affidato formalmente, attraverso una "attestation de garde provisoire", con decisione ratificata a mezzo dell'"acte d'homologation de garde" emesso dal locale Tribunale per i Minori, ad un orfanotrofio o ad altro centro di accoglienza individuato dalle Autorità locali competenti (e registrato presso il Comune di competenza territoriale dell'orfanotrofio o del centro). A quel punto il Sindaco del Comune competente affida temporaneamente la custodia del minore all'orfanotrofio o centro di accoglienza, redigendo all'uopo, se manca un certificato di nascita, un processo verbale di abbandono. Quindi il "Consiglio di Tutela" (composto da Borgomastro, dal rappresentante dell'autorità giudiziaria e da quattro persone designate dal Governatore della Provincia), dinanzi al Tribunale per i Minorenni, esprime il consenso all'adozione di un minore abbandonato ("acte de consentement a l'adoption"). Il Tribunale per i minori della RDC infine autorizza l'adozione (acte d'adoption").

La legge congolese prevede poi che il minore da adottare, nel caso che abbia più di dieci anni, debba esprimere il consenso ad essere adottato. Prevede altresì la "raccomandazione" che se adottabili sono più fratelli, essi siano tenuti uniti in un'unica famiglia adottiva; poiché comunque è difficile trovare una famiglia con un decreto esteso oltre i due e che si possa permettere economicamente l'adozione di tre o più fratelli, la fratria può essere divisa fra due famiglie, mantenendo fermi alcuni principi: possibilmente le famiglie devono essere vicine territorialmente ed

⁹ Cfr. sul punto pagg. 34 ss dell'esposto e alleg. 26 allo stesso

¹⁰ Cfr. pag. 43 dell'esposto

¹¹ Cfr. elenco degli operatori: pagg. 35 ss dell'esposto

¹² Con particolare riferimento agli artt. 650 e 691

¹³ Cfr. alleg. 73 all'esposto dott.ssa Della Monica



impegnarsi a consentire i contatti fra fratelli¹⁴. La normativa della RDC non richiede la presenza dei genitori adottivi, né al momento dell'abbinamento, né per la partecipazione alla procedura di adozione, compresa l'udienza conclusiva. I coniugi sono rappresentati in tale sede dall'avvocato o consulente giuridico dell'ente cui hanno affidato la loro procedura adottiva.

Dopo l'emissione dell'atto di adozione (*acte d'adoption*), l'Autorità congolese presenta la proposta all'ente autorizzato. Questo a sua volta, ricevuta dal centro di accoglienza la scheda relativa all'adottando, propone l'abbinamento del bambino ai coniugi aspiranti all'adozione che assiste¹⁵. E' dunque l'autorità congolese, con cui l'ente italiano è in contatto, che seleziona, individua e propone all'ente italiano i minori da adottare, per i quali siano stati redatti dei processi verbali di abbandono ed emessi dei decreti di adottabilità; in questa fase l'ente italiano autorizzato non svolge alcun ruolo, se non quello di attendere la proposta che proviene e non può che provenire dall'autorità congolese, in concreto individuata nel centro nel quale è ospitato il minore dichiarato "in stato di abbandono". La discrezionalità dell'ente autorizzato è dunque quella di individuare NON il bambino da adottare (compito che spetta esclusivamente alle autorità congolese), MA il genitore adottivo: vale a dire di selezionare, fra i genitori aspiranti all'adozione che si sono rivolti a lui, quelli più adatti a quel minore dichiarato adottabile e di fatto collocato presso l'orfanotrofio congolese, e di ricevere il loro "assenso alla adozione"¹⁶.

Se i genitori individuati dall'ente accettano la proposta, l'ente lo comunica al proprio referente o consulente giuridico in RDC, che si attiva per iniziare la procedura di richiesta di adozione presso il Tribunale competente in Congo. Con la sentenza di adozione (che diviene efficace e definitiva dopo 30 giorni dalla sua emissione se non è proposta impugnazione) la AG della RDC dispone che il minore adottato assuma il cognome dei genitori adottanti e che essa venga annotata nei registri dello stato civile. All'esito di questa procedura viene rilasciato dal Sindaco del luogo in cui è emessa la sentenza, l'atto di adozione. Conclusa questa fase i genitori, di regola, possono incontrare il minore con cui soggiornare in RDC per un periodo massimo di venti giorni; nel corso di tale periodo vengono portate a compimento le procedure che consentono la partenza del minore adottato per l'Italia. In generale, i genitori si recano *in loco* dopo avere ottenuto l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia da parte della C.A.I.

La C.A.I., per emettere tale decreto, ha a sua volta l'obbligo di verificare che l'adozione corrisponda ai principi della Convenzione dell'Aja, alla legge italiana sulle adozioni, alla normativa sulla tutela dei minori e, in ultimo, all'interesse superiore del minore¹⁷. Occorre evidenziare che La Repubblica Democratica del Congo non ha ratificato la Convenzione dell'Aja e non ha aderito alla richiesta della CAI di sottoscrivere un "accordo di collaborazione" in materia di adozione internazionale, sicché in mancanza di accordi bilaterali, in Italia si applica quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 della L. 184/1983¹⁸ come modificato dalla L. 476/1998, che dispone testualmente che "L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo pronunciati in un paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione"¹⁹ che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine. E' evidente che tale normativa appare conforme a quella, sopra citata, contenuta nella legge congolese.

¹⁴ La fratria numerosa (oltre i 3) è considerata già ai sensi della Convenzione dell'Aja "special needs".

¹⁵ Può accadere inoltre che sia l'ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura. L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

¹⁶ Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano.

¹⁷ Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la CAI autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de l'Aja.

¹⁸ Art. 36 comma 2 cjt: L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera c).

¹⁹ Per completezza di informazione, è necessario ribadire quanto viene dichiarato nel rapporto statistico CAI (relativo al biennio 2014/2015): *la percentuale dei minori adottati orfani, e dunque in stato di abbandono perché privi di genitori, è pari all' 1% (in Africa del 2.2%) di tutte le adozioni realizzate nel mondo da famiglie residenti in Italia*.

Mentre la CAI controlla la compatibilità con l'ordinamento italiano dell'adozione sentenziata in RDC, in quel paese l'ente autorizzato assicura il rilascio del passaporto del minore da parte dell'autorità congolese, sicché a seguito del decreto di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia, la rappresentanza italiana all'estero appone sul passaporto del minore il visto di ingresso per l'Italia. Una volta che il procedimento di adozione si è concluso in RDC, il minore congolese entra in Italia; trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori (nel momento del loro ingresso in Italia con il minore anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità), di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ²⁰.

Occorre evidenziare che in tutto il periodo che intercorre fra la declaratoria di adottabilità e l'arrivo in Italia, il minore dichiarato adottabile rimane sottoposto alla giurisdizione della AG congolese, che lo colloca in un orfanotrofio locale sino alla individuazione dei genitori adottivi ed al completamento delle formalità dirette al suo espatrio dalla RDC: la sentenza di adozione è emessa dalla AG congolese. Fino a quanto il procedimento non è concluso, vale a dire fino a quando il minore non lascia il territorio della RDC, la responsabilità del minore rimane affidata alla AG congolese ed alle autorità di Polizia nonché al Ministero della Famiglia di quel paese.

2) Il contesto storico in cui i fatti per cui è procedimento sono maturati:

I fatti oggetto del presente procedimento, instaurato in origine avanti alla Procura della Repubblica di Roma nel dicembre 2014, si inseriscono in contesto storico estremamente critico, che ha coinvolto non solo l'Italia ma anche altri stati occidentali ²¹ e che ha riguardato complessivamente oltre mille casi di adozioni di minori già adottati in tali paesi, ma bloccati in Repubblica Democratica del Congo (RDC) ²².

Più precisamente, in data 27-9-2013 il Governo della Repubblica Democratica del Congo decideva di "sospendere temporaneamente" con una moratoria le procedure di adozione internazionale in corso ²³, impedendo in questo modo di lasciare il paese ai bambini congolese pure già adottati, per i quali dunque le autorità giurisdizionali di quel paese avevano già decretato la adottabilità e l'abbinamento con le coppie adottanti collocate nei diversi paesi occidentali, fra i quali l'Italia. Il blocco delle adozioni internazionali in RDC, che ha avuto anche ampio clamore mediatico, è terminato, almeno con riferimento all'Italia, solo nel giugno 2016. Quella decisione delle autorità congolese di sospendere i procedimenti di adozione in corso e di proibire l'uscita dai confini nazionali di quei bambini, per i quali pure la adozione era già stata giudizialmente decretata, scaturiva da un inquietante Rapporto, datato 25-9-2013, redatto dal Dipartimento per l'Emigrazione congolese ed immediatamente comunicato a tutte le ambasciate straniere presenti sul territorio, che riteneva fondate e meritevoli di approfondimento le diverse voci che a vario titolo giravano in quello Stato, relative ad un "traffico criminale di bambini": si paventava in particolare che minori congolese dopo essere stati adottati fossero stati abbandonati dai loro nuovi genitori o addirittura venduti a terzi ²⁴. Al fine di verificare la regolarità e conformità al diritto ed all'ordine pubblico congolese di tutte le adozioni internazionali in corso, l'Autorità Governativa della RDC (e in particolare il Ministro dell'Interno congolese e il Ministro del Genere e della Famiglia) nel settembre 2013 disponeva dunque il blocco di tutte le adozioni internazionali in corso ed istituiva una "Commissione Interministeriale-Commissione politica amministrativa e giuridica (PAJ) della Camera Alta del Parlamento" ²⁵, al fine di ricontrollare, uno ad uno, tutti i fascicoli relativi alle singole procedure di adozione, comprese quelle decretate a favore di genitori italiani.

La moratoria, vale a dire il congelamento delle adozioni internazionali, in buona sostanza veniva mantenuto fino a quando tutti i fascicoli di adozione non fossero stati ricontrollati uno ad uno. Quel controllo aveva in buona sostanza il fine di verificare la regolarità e la compatibilità con l'ordine pubblico congolese delle adozioni pure già autorizzate da quella AG e, soprattutto, l'esigenza di verificare il benessere dei bambini adottati e di assicurare che "il bambino congolese adottato da una famiglia straniera sia e cresca in un contesto sereno per il suo sviluppo" ^{26 27}.

²⁰ Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano

²¹ Come Stati Uniti, Francia, Canada, Belgio, Olanda e Gran Bretagna

²² Secondo le statistiche generali del DGM (Dipartimento Generale per l'Emigrazione) della RDC, tra il 2009 e il 2013 1.103 bambini congolese erano stati adottati da famiglie provenienti da 15 diversi Paesi

²³ Cfr. pag. 83 dell'esposto e alleg. 84 all'esposto. Analoghe restrizioni erano state disposte precedentemente in materia di adozioni da Russia e Cina. Più recentemente analogo blocco delle adozioni internazionali è stato disposto dall'Etiopia.

²⁴ A spingere le autorità di Kinshasa a interrompere la procedura, era la notizia secondo cui alcuni piccoli, dopo essere stati adottati ed aver raggiunto il paese dei genitori adottivi, sarebbero stati abbandonati da essi o "venduti a omosessuali". Il ministro degli Interni congolese, Richard Muyej Mangez, a fine settembre 2013 convocava gli ambasciatori dei Paesi occidentali per informarli della decisione del suo governo, precisando che le adozioni venivano sospese "temporaneamente" in attesa dei risultati dell'inchiesta: "Il governo ha deciso di sospendere, non di vietare, le adozioni internazionali di bambini congolese... perché intorno al tema delle adozioni ruota tanta criminalità".

²⁵ Composta dai rappresentanti del Ministero di Genere, della Famiglia e del Bambino, il Ministero degli Interni, il Ministero di Giustizia ed il Ministero degli Esteri

²⁶ Così come ha dichiarato da Sebastien ADAMBU, Presidente della Commissione politica amministrativa e giuridica (PAJ) della Camera Alta del Parlamento. Il problema sembra fosse sorto in relazione al fatto che le autorità congolese avevano scoperto che alcuni minori erano stati adottati in paesi occidentali da coppie omosessuali; fatto, questo, contrario all'ordine pubblico della RDC.



Per risolvere la vicenda intervenivano, nei diversi paesi occidentali interessati dalle procedure di "adozione internazionale" avviate in RDC, i diversi organismi diplomatici e le diverse Autorità Governative dei diversi paesi, senza implicazione degli organismi giudiziari²⁸.

Per quanto riguarda l'Italia, quella "moratoria" disposta in RDC nel settembre 2013, inizialmente disposta per un solo mese e via via prorogata per oltre due anni, interessava complessivi 182 minori adottati in Italia fra il 2009 e il 2013²⁹, relativi a 149 procedimenti di adozione internazionale di coppie italiane in corso (la differenza numerica è dovuta al fatto che alcune coppie adottato più figli): si trattava di bambini già adottati, con riferimento ai quali erano già stati decretati dalla *Autorità Giudiziaria della RDC* lo "stato di abbandono", la adozione e l'abbinamento con le famiglie italiane, e per i quali ai genitori adottivi erano già stati rilasciati i singoli "visti di ingresso" in RDC, ma per i quali l'*Autorità Governativa della RDC* aveva deciso di ricontrollare di tutti i fascicoli relativi alle singole procedure di adozione.

Senza alcun intervento da parte della Autorità Giudiziaria, all'esito di intense *attività diplomatiche* tra le Autorità Governative italiane e quelle congolese³⁰ e soprattutto, dopo il vaglio accurato al quale la Commissione interministeriale costituita in RDC aveva sottoposto tutti i fascicoli di adozione internazionale pendenti che interessavano le coppie italiane³¹ (dei quali solo una parte assistiti da Ai.Bi), finalmente tra la fine del 2015 e il giugno 2016 la vicenda del blocco delle adozioni si concludeva favorevolmente, con l'arrivo in Italia degli ultimi 18 bambini adottati in Congo. Secondo quanto indicato nello stesso esposto, i bambini congolese che alla fine della vicenda entravano in Italia come regolarmente e legittimamente adottati da famiglie italiane erano esattamente 182³²: lo stesso identico numero di bambini che nel settembre 2013 era stato bloccato in RDC per volontà del Governo congolese; con un ricercato clamore mediatico essi facevano ingresso in Italia, a piccoli gruppi di 15-30 bambini per volta, dal 28-5-2014 (primo gruppo di 31 bambini) al 10-6-2016 (ultimo gruppo di 18 bambini).

Secondo quanto testualmente indicato nell'esposto, di questi 182 minori adottati da coppie italiane in RDC, 47 minori erano abbinati a coppie assistite dall'ente Ai.Bi³³; gli altri 135 minori congolese erano abbinati a coppie assistite da altri enti italiani autorizzati ad operare in quel paese.

In buona sostanza, all'esito di intense attività diplomatiche fra Italia e RDC e dei controlli disposti dalla Commissione congolese, pressochè tutte le adozioni internazionali avviate da genitori italiani (fra le quali quelle oggetto del presente procedimento) si concludevano positivamente: tutti i bambini che prima della moratoria del settembre 2013 erano stati adottati in RDC (attraverso le diverse associazioni accreditate dalla CAI che operano in quel paese, fra le quali Ai.Bi), facevano finalmente ingresso in Italia, ricongiungendosi con i genitori adottivi che a far tempo dagli anni 2009-2013 li avevano adottati con provvedimenti giudiziari divenuti da tempo irrevocabili. Anche le 47 adozioni internazionali seguite dall'ente oggetto del presente procedimento, Ai.Bi, venivano dunque approvate.

Non solo: la stessa C.A.I., organo istituzionalmente preposto al controllo della regolarità e della conformità alla Convenzione dell'Aja delle procedure di adozione internazionale eseguite a favore di genitori italiani, al fine di autorizzare l'ingresso dei minori in Italia, provvedeva a sua volta a verificare tutte le pratiche di ogni singola adozione, con esito favorevole: questo significava in buona sostanza che le adozioni in parola, comprese quelle seguite e gestite dall'ente autorizzato Ai.Bi, risultavano essere state autorizzate ed eseguite nel rispetto della Convenzione dell'Aja e delle norme di diritto interno, e dunque possono considerarsi legittime.

²⁸ "E' dunque per un principio di precauzione che riteniamo che ancora oggi bisogna mantenere questo congelamento dell'uscita dal Paese dei nostri bambini", secondo Alexis Thambwe Mwamba. Durante i lavori di quella Commissione interministeriale emergeva che, in alcuni casi - che non hanno mai riguardato l'Italia - in alcuni Tribunali sparsi nei singoli distretti di quel paese i giudici fossero stati corrotti ed avessero venduto la sentenza di adozione anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge. La vicenda si complicava ulteriormente perché, durante la moratoria, alcuni genitori adottivi di alcuni paesi occidentali (nessuno italiano), senza attendere l'esito delle procedure avviate e dei controlli disposti dalla Commissione interministeriale congolese, avevano fatto uscire clandestinamente e fraudolentemente i bambini adottati dal territorio congolese, dal confine con lo Zambia, a volte con la complicità delle autorità governative di quel paese²⁹; sicché il Governo della RDC manteneva e prorogava più volte la moratoria ed il conseguente divieto di uscita dei bambini adottati "per un principio di precauzione e di tutela dei bambini".

²⁹ La vicenda veniva diversamente gestita nei singoli paesi. La Francia, ad esempio, che era il paese europeo interessato al maggior numero di adozioni, teneva costantemente informate le coppie in attesa sui siti ufficiali del Governo e del ministero, attraverso al creazione ed aggiornamento di un sito creato "ad hoc", ove venivano costantemente pubblicate con note ufficiali la ricostruzione delle tappe principali dello sblocco delle adozioni e le informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure di controllo, dell'omissione di permessi di uscita e delle riunioni che si svolgevano al Ministero degli Affari Esteri tra: Ufficio del Ministro, Missione della adozione internazionale (MAI), ed i tre enti francesi autorizzati nella RDC ("Chemin vers l'Enfant, Enfants du Monde-France, Vivre en Famille"). Anche in USA il primo ministro dell'Interno e della Sicurezza americano, Evariste Boshab Mabudj, pubblicava l'elenco dei bambini, dei genitori e dei paesi ospitanti.

³⁰ Cfr. pag. 83 dell'esposto della CAI: il numero di procedimenti di adozione congelati relativi all'Italia è indicato dalla stessa esponente

³¹ Intervenevano in successione nella vicenda dapprima il Ministro per l'Integrazione del Governo Letta Cecile Kyenge (originaria della RDC), i Ministri degli Esteri italiani Gentiloni e Bonino; il Ministro degli Esteri della RDC Jean-Claude Gakosso; le rispettive Ambasciate

³² La Commissione interministeriale ha riesaminato ogni singolo dossier tra maggio 2015 e i primi mesi del 2016, emettendo un giudizio di approvazione sulle singole adozioni internazionali che erano state "congelate"

³³ Cfr. pag. 380 dell'esposto: è lo stesso numero di quello riportato a pag. 83

³⁴ Cfr. pag. 380 dell'esposto



3) **L'esposto dell'allora presidente della C.A.I. dott. Silvia della Monica:**

Poste queste premesse, in Italia la vicenda relativa alla adozione dei 182 minori adottati dalla RDC, e in particolare i 42 minori adottati attraverso ente autorizzato Ai.Bi, coinvolgeva non solo gli enti istituzionalmente e fisiologicamente preposti alla adozione, ma, a far tempo dal dicembre 2014, anche l'Autorità Giudiziaria in sede penale.

Più specificatamente, con peculiare riferimento ai 47 bambini adottati attraverso la assistenza di Ai.Bi, in data 15-12-2014 la Presidente della C.A.I., a quel tempo dott.ssa Silvia Della Monica³⁴, depositava avanti alla Procura della Repubblica di Roma esposto cui allegava i verbali di sommarie informazioni rese avanti a lei dal 28-11-2014 al 5-12-2014 da una serie di coppie di genitori, che segnalavano delle "irregolarità" asseritamente compiute da parte dei responsabili di Ai.Bi.

Questi i fatti che avevano originato quella comunicazione notizia di reato.

In data 23-4-2014 (quindi otto mesi prima), nel periodo in cui le adozioni in RDC erano ancora "congelate", quattro coppie di genitori di cinque bambini adottati in RDC con Ai.Bi.³⁵ chiedevano di essere sentiti come persone informate dei fatti dalla C.A.I., e riferivano alla allora Presidente dott.ssa Della Monica³⁶ di avere iniziato la procedura di adozione internazionale assistite dall'ente autorizzato Ai.Bi; di avere già da tempo ottenuto dalla AG della RDC il decreto di adozione dei minori; di essere in attesa, stante la moratoria disposta dal Governo della RDC nel settembre 2013, che i bambini venissero finalmente autorizzati a partire per l'Italia per congiungersi a loro; di avere ricevuto qualche tempo prima una telefonata dai rappresentanti di Ai.Bi, che li avevano allarmati. In particolare, riferivano che i responsabili di Ai.Bi li avevano informati, pregandoli di mantenere sulla vicenda un assoluto riserbo, che i cinque minori adottati e già loro abbinati in sede di provvedimenti di adozione già emessi, erano misteriosamente scomparsi dal Centro di Accoglienza Orfanotrofico di Goma (RDC)³⁷ in cui si trovavano; che non era opportuno che di quel fatto ne fosse informata la CAI; che sul quel fatto stava indagando l'Autorità Giudiziaria e la Polizia della RDC; che sarebbero stati tenuti aggiornati sulla vicenda. Il successivo 5-12-2014 (dunque in vigenza del congelamento delle adozioni) quelle quattro coppie di genitori adottivi, insieme a tutte le altre che erano assistite da Ai.Bi, dichiaravano in massa di revocare il mandato conferito ad Ai.Bi di assisterli³⁸, e di affidarsi integralmente all'ente istituzionale pubblico, vale a dire la C.A.I.

Ricevuta tale segnalazione in data 5-12-2014 la Presidente della CAI depositava quindi avanti all'Ufficio Requirente di Roma un primo esposto nei confronti dei responsabili di Ai.Bi. Il PM precedente dott.ssa Monteleone formava il fascicolo (proc. N. 11899/14 NR) ma non assumeva alcuna iniziativa giudiziaria, a parte la assunzione a sé di tre coppie di genitori, nonché l'inserimento nel fascicolo delle revoche dei mandati ad Ai.Bi.

Nel frattempo, nei mesi successivi, come sopra riferito, le attività governative e diplomatiche si attivavano per sbloccare tutte le 182 adozioni internazionali "in itinere" (comprese le 47 assistite da Ai.Bi), con un radicale capovolgimento dello scenario: quogli stessi genitori (tranne le tre coppie di genitori che hanno presentato oggi opposizione alla archiviazione) che avevano revocato la nomina conferita ad Ai.Bi e contestualmente conferito piena fiducia all'operato della C.A.I.³⁹, assumevano nel tempo un atteggiamento opposto di diffidenza verso la C.A.I. fino alla protesta eclatante di incatenarsi davanti al Montecitorio⁴⁰, lamentando il silenzio che l'ente istituzionale manteneva sulla vicenda, in dissonanza rispetto a quanto invece accadeva in altri ordinamenti stranieri (come Francia e USA, in cui gli interessati venivano costantemente informati in tempo reale delle proroghe delle moratorie del congelamento delle adozioni da parte del Governo della RDC)⁴¹.

Pochi mesi dopo la felice conclusione *in sede diplomatica*, nel giugno 2016, della vicenda - e nonostante sia l'Autorità Congolese sia la stessa C.A.I. avessero vagliato ed approvato ognuna delle singole adozioni internazionali eseguite in Congo dai genitori adottivi italiani, comprese quelle eseguite con l'assistenza dell'ente autorizzato Ai.Bi -,

³⁴ La dott.ssa Della Monica è stata Presidente della stessa CAI per delega dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi dal 30-4-2014 al 21-6-2016; la delega è stata quindi revocata e conferito l'incarico al Ministro Maria Elena Boschi con DPCM del 9-6-2016 (in G.U. 143 del 21/6/2016); dopo la scadenza del mandato triennale, maturata nel febbraio 2017, la dott.ssa Della Monica ha svolto a pieno titolo le sue funzioni di Vicepresidente in regime di prorogatio; il 10-2-2017, al termine del mandato, ha continuato ad indagare nella delicata indagine, oggetto del presente procedimento, da lei avviata nel maggio 2014, per asserite gravi irregolarità da lei rilevate con riferimento alle adozioni in Congo, ed ha depositato alla AG di Roma l'esito della propria indagine in data 10-2-2017.

³⁵ Si tratta delle seguenti coppie: C G + A F S F + C + D I V + V i C o l cfr. pag. 73 ss dell'esposto: nessuno degli opposenti

³⁶ La dott.ssa Della Monica in quel momento era stata nominata da quattro giorni Presidente della CAI

³⁷ Il centro SPD (acronimo di "Solidarité Pour La Promotion De La Paix", Le Développement Intégral Et La Lutte Contre Le VIH/Sida); i minori scomparsi erano: K i K i R i e A i

³⁸ Verosimilmente dietro indicazione esplicita della Presidente della C.A.I. (la revoca infatti ha per tutti la stessa data: 5-1-2015; ha lo stesso carattere tipografico: è sottoscritta su un unico modello utilizzato per tutti)

³⁹ Cfr. pag. 213 dell'esposto

⁴⁰ La protesta risale al 20-1-2016 ed è stata ampiamente documentata dai quotidiani del giorno successivo

⁴¹ Nel frattempo il Governo Renzi a far tempo dal 21-6-2016 aveva revocato la delega ad operare alla dott. Della Monica e conferita al Ministro M. Elena Boschi



la Vicepresidente dott.ssa Silvia Della Monica in data 10-2-2017 adiva nuovamente la Autorità Giudiziaria e depositava avanti alla Procura della Repubblica di Roma un voluminoso secondo "esposto"⁴² (agli atti), che si presenta in realtà come un assemblamento storico e cronologico di atti tradotti dalla lingua francese, privo di un impianto accusatorio preciso e di una concreta formulazioni di un'ipotesi di reato a carico degli esponenti di Ai.Bi.

In tale atto, dopo avere effettuato una narrazione ampia, estremamente dettagliata e cronologica di tutto quello che, sia a livello governativo, sia a livello giudiziario, era accaduto in RDC dal momento in cui la C.A.I. era stata investita della vicenda, l'esponente lamentava⁴³ che le 47 adozioni di minori congolesi eseguite con la assistenza di AiBi - che pure, lo si ribadisce, erano state approvate dalla stessa C.A.I., tanto che i minori erano entrati in Italia insieme a tutti gli altri -, non solo avrebbero violato il diritto internazionale e il diritto interno, ma avrebbero integrato addirittura gravi reati.

L'esponente formulava più precisamente le seguenti testuali "conclusioni":

"Riguardo ai fatti illustrati nella presente annotazione si ritiene, salvo diverso avviso di Codesta A.G. che, seppure gli eventi si sono verificati per gran parte nella Repubblica Democratica del Congo, alcune condotte commesse dagli appartenenti dell'ente Ai.Bi. sono avvenute in Italia o comunque hanno avuto effetti in Italia, anche con connotati transazionali. In particolare:

- *le omissioni e i ritardi nel riferire circostanze gravi alla CAI, con la rappresentazione difforme della realtà dei fatti avvenuti in Goma e Boma;*
- *le direttive impartite dall'Italia e lo scambio di informazioni con responsabili paese di Ai.Bi in RDC, nel tentativo di rintracciare i minori che si erano allontanati dal centro SPD che erano rientrati nelle famiglie di origine (dopo gli avvenimenti del 07.03.2014) e, in altri casi, il tentativo di far proseguire nel percorso adottivo minori congolesi non adottabili;*
- *le ingerenze di Ai.Bi. (come sopra descritte e riportate nelle relazioni dei legali congolesi delle Fondazioni Raphael e I Cinque Pani) attuate attraverso i responsabili dei centri di accoglienza in RDC per ostacolare il trasferimento dei bambini da Goma a Kinshasa, contro la volontà dei genitori italiani e della CAI che ne aveva disposto il trasferimento;*
- *i rapporti (come emerge dalla e-mail fornite dalla CAI e dalle relazioni dei legali e collaboratori congolesi delle Fondazioni Raphael e I Cinque Pani) con pubblici ufficiali della RDC, ed in particolare con Gauthier LUYELA LOYEL, ed il Presidente del Tribunale per i Minori di Goma Charles Wilfrid SUMAILI KANYONGOLO, i quali attraverso attività e/o provvedimenti in RDC, hanno determinato il ritardo per oltre un anno e mezzo del trasferimento dei minori da Goma a Kinshasa. Provvedimenti che sono stati poi superati dallo stesso Magistrato SUMAILI, autorizzando il trasferimento dei minori come richiesto dai genitori adottivi e dalla CAI;*
- *la pubblicazione sul sito di Ai.Bi. di documenti inediti non pervenuti alla Commissione, ma che sarebbero stati recentemente creati ad "hoc" dal Presidente del Tribunale per i Minori di Goma e dal Procuratore Generale di Goma, in risposta agli articoli del settimanale L'Espresso, che sarebbero stati emessi nell'interesse di Ai.Bi. (come si rileva dalle relazioni dei legali congolesi, delle Fondazioni Raphael e I Cinque Pani); i procedimenti penali in RDC nei confronti di Suor Benedetta e dell'avv. Arnold Kaehembe, incaricati dalla CAI, e nei confronti di Raynold TULINABO, avviati proprio dagli stessi soggetti risultati in contatto con l'ente Ai.Bi. (il Presidente del Tribunale dei Minori di Goma e la responsabile del centro FED m.me Nafisa Munganga); il successivo utilizzo, anche in Italia, da parte di Marco GRIFFINI rappresentante legale di Ai.Bi., degli stessi documenti emessi da Gauthier LUYELA LOYEL e Charles Wilfrid SUMAILI KANYONGOLO, coinvolgendo l'ambasciatore italiano a Kinshasa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e il Tribunale per i Minori di Bolzano, al fine di creare ulteriori interferenze in relazione al trasferimento dei bambini da Goma a Kinshasa; nonché per creare clamore mediatico e discredito nei confronti della stessa CAI, pur non avendo più, l'ente Ai.Bi., alcun titolo a occuparsi delle procedure adottive in argomento, da cui era stato esautorato dai genitori e dalla stessa CAI;*
- *la divulgazione di notizie riservate mediante la pubblicazione sul sito internet di Ai.Bi., il cui rappresentante legale è Marco GRIFFINI, di documenti contenenti dati sensibili attinenti minori adottati, protetti dalla norma sulle adozioni;*
- *le asserite minacce nei confronti dei minori a non raccontare, una volta in Italia, di avere genitori e/o parenti naturali in RDC (riferite da più bambini ai rispettivi genitori), posto in essere anche dal personale Ai.Bi., come riferito dalla coppia D B a seguito del racconto dalla loro figlia adottiva D A (già B): "In particolare ... ricorda che uno di AiBi (di cui, lei ha fatto il nome, ma al momento non lo ricordiamo) che andava al centro SPD, metteva dei soldini sul tavolo e diceva ai bambini non dovete raccontare la verità, capito? se promettete prendete i soldini, altrimenti niente soldini e gli faceva vedere un pezzo di legno con cui li picchiava. Così, se i bambini non obbedivano e non promettevano prendevano botte e, quindi, i bambini avevano paura";*

⁴² che costituiva in buona sostanza l'ultimo atto del suo mandato politico dopo la sua naturale scadenza.

⁴³ Cfr. pagg. 565-566 dell'esposto



- avere inserito e curato procedure adottive di minori congolesi, poi effettivamente adottati e divenuti cittadini italiani, che di fatto non potevano essere adottati in quanto avevano famiglie di origine in RDC, in violazione della Convenzione dell'Aja e delle norme sulle adozioni internazionali".

Quel secondo esposto veniva inserito nel fascicolo già pendente (già iscritto con il N. 11899/14 NR Proc. Roma), ma determinava la formazione di un secondo fascicolo che lo ricomprendeva, recante N. 23481/2017 NR Proc. Roma. Il Pm precedente dott.ssa Monteleone senza compiere alcuna attività investigativa in data 14-3-2017 trasmetteva gli atti alla Procura Distrettuale di Milano competente per territorio, vale a dire alla AG del distretto ove ha sede legale la associazione Ai.Bi (sede di Melegnano, circondario di Lodi ma distretto di Milano).

L'Ufficio Requirente di Milano in ossequio del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale iscriveva il fascicolo in data 14-3-2017.

Secondo la "notitia criminis" contenuta nell'esposto suindicato, i responsabili della Associazione "Ai-Bi Associazione Amici dei Bambini avrebbero in buona sostanza costituito una "associazione per delinquere operante in parte in Italia e in parte nei diversi paesi di origine dei minori poi oggetto di adozione", rilevante ai sensi dell'art. 416 cp, emersa con particolare riferimento in occasione di diverse adozioni eseguite negli anni 2009-2014 su bambini provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC), che avrebbe come finalità la illegittima introduzione nel territorio dello stato di bambini formalmente adottati con la formula della "adozione internazionale", ma invero introdotti nello Stato italiano in violazione delle norme preposte a tale istituto ed allo scopo di trarne un ingiusto profitto. Più specificatamente, l'organizzazione criminale in parola avrebbe al suo apice Marco GRIFFINI e quali componenti soggetti tutti appartenenti alla sua famiglia, con rapporti di lavoro con l'Associazione in parola che costituirebbe la principale fonte dei relativi redditi, ed opererebbe attraverso suoi sodali nei territori più disagiati del mondo (in particolare la RDC), ponendo in essere, con un collaudato "modus operandi", condotte quali:

- la individuazione dei bambini adottabili;
- la separazione degli stessi dalle famiglie di origine (ove esistenti);
- il loro abbinamento e ricongiungimento con le coppie italiane che hanno fatto richiesta di adozione internazionale attraverso la Ai.Bi;
- la attribuzione a sé stesso, con apposite "clausole di esclusiva", del diritto di ottenere dai singoli centri di accoglienza o orfanotrofi congolesi locali (a discapito, per esempio, di altre organizzazioni italiane) la segnalazione dei minori adottabili, dietro corrispettivo di donazioni di somme di denaro in favore del centro per ogni procedura adottiva andata a buon fine.

Secondo quanto prospettato nell'esposto, dietro a tali donazioni o in ogni caso a tali ambigui passaggi di denaro, si celerebbero in realtà non tanto un "contributo per il mantenimento del minore adottato" nei centri di accoglienza siti sui paesi di provenienza, quanto, piuttosto, il prezzo di quello che sembrerebbe essere un vero e proprio commercio di minori. In buona sostanza tale denaro sarebbe servito alla associazione per corrompere il personale della autorità governativa, locale e giudiziaria della RDC, ed ottenere la adozione di minori in realtà non adottabili perché non orfani in condizione di abbandono.

Il Pm precedente in sede, ricevuta la "notitia criminis", come primo atto investigativo disponeva immediatamente accertamenti, delegando la Squadra Mobile di Milano che redigeva relative annotazioni in data 31-3-2017, 4-5-2017 e 16-5-2017, diretti ad individuare la sede legale ed operativa, le utenze fisse e cellulari ed i rispettivi componenti della Associazione "Ai-Bi Associazione Amici dei Bambini", nei cui confronti era rivolto l'esposto. La PG delegata delle indagini evidenziava che l'ente in parola aveva sede legale a Melegnano (MI), Frazione Mezzano via Marignano n. 18; era operativo in 34 paesi con plurimi uffici operativi disseminati per il mondo (in Europa, America, Asia e Africa); era munito di regolare autorizzazione ad operare ed a svolgere le procedure relative alle adozioni internazionali, rilasciata dal Governo italiano; aveva quali componenti operativi:

- Marco GRIFFINI in qualità di presidente e legale rappresentante del Consiglio direttivo Ente;
- Irene Teresa BERTUZZI in qualità di amministratore delegato (come emerge dall'ultimo organigramma pubblicato e aggiornato al mese di ottobre 2014 contenuto nel Bilancio Sociale 2014)
- Valentina GRIFFINI in qualità di responsabile dell'Area Estero dell'associazione
- Francesco Carlos GRIFFINI in qualità di dipendente della associazione.

Quale secondo atto investigativo, l'Ufficio Requirente depositava avanti a questo GIP richiesta di autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche sul telefono cellulare di Marco GRIFFINI (cell. n.

...)⁴⁴, che questo GIP, all'esito della disamina degli atti contenuti nel fascicolo e del contenuto stesso dell'esposto, con decreto emesso in data 6-6-2017 rigettava, assumendo la insufficienza degli indizi di reato a carico degli indagati e rilevando in particolare modo che fosse fondamentale acquisire, in via preliminare, il provvedimento finale che aveva definito il procedimento amministrativo che si assumeva essere stato instaurato avanti alla stessa

⁴⁴ In realtà la PG delegata delle prime indagini aveva segnalato plurimi numeri di utenze fisse e cellulari riconducibili ad A.Bi. a GRIFFINI Marco ed ai componenti della sua famiglia; invero, l'Ufficio Requirente si limitava a chiedere l'intercettazione telefonica di una sola utenza, esprimendo con tale richiesta, più che una convinto ed incisivo atto di indagine, un comportamento "ad esplorandum" privo di effettivo significato investigativo



C.A.I.: procedimento che (secondo quanto riferito nell'esposto dalla stessa dott.ssa Della Monica ⁴⁵) l'ente Associazione Amici dei Bambini avrebbe subito, diretto alla revoca della autorizzazione ad operare quale ente autorizzato a procedere alle adozioni internazionali. Osservava in particolare questo giudice che dalla consultazione della "home page" della stessa C.A.I. l'associazione incriminata Ai.Bi risultava essere ancora pienamente operativa come "ente autorizzato", anche in RDC, paese con riferimento al quale pure erano stati denunciati i gravi fatti descritti nell'esposto. Osserva altresì questo giudice che le indagini, già in fase avanzata in quanto risalenti all'anno 2014 ed a fatti-reato risalenti nel tempo, potesse essere adeguatamente proseguita e sviluppata attraverso l'audizione delle numerose persone interessate, già individuabili in base agli atti trasmessi e già più volte sentite come persone informate sui fatti.

L'Ufficio Requirente (PM dott. Cavalleri e Storari) provvedeva quindi, in conformità con quanto indicato da questo GIP, ad eseguire accertamenti in ordine alla instaurazione e/o pendenza o meno nei confronti di Ai.Bi. (che l'esponente dott.ssa Della Monica già a far tempo dal 4-12-2014 aveva indicato come "ente sottoposto a verifica ex art. 15 DPR n. 108/2007" ⁴⁶) di un procedimento di questo tipo ovvero di un provvedimento definitivo di revoca della relativa autorizzazione ad operare. L'accertamento aveva esito negativo: con nota in data 24-10-2017 ⁴⁷ agli atti, il dirigente dott. Fausto Vinci della C.A.I., alla richiesta dell'Ufficio Requirente presso questo Tribunale di esibire il provvedimento che avrebbe definito la procedura di verifica diretta alla revoca della autorizzazione ad Ai.Bi, rispondeva formalmente che "la dott.ssa Laura Laera (nuovo presidente della C.A.I.) ha inteso evidenziare che l'avvio della procedura di verifica a carico della associazione Ai.Bi, risalente al 26-9-2014, è stato adottato monocraticamente dalla ex vice presidente della Commissione dott.ssa Silvia della Monica, e non sarebbe poi stato sottoposto a verifica collegiale, come invece previsto" ⁴⁸.

Nel frattempo l'Ufficio Requirente non poneva in essere alcun ulteriore atto investigativo; si limitava ad acquisire ed analizzare i tabulati delle utenze cellulari e fisse in uso agli indagati, con esito negativo ⁴⁹, ed a depositare in data 29-9-2017 (alla scadenza dei primi sei mesi di indagini) una richiesta di proroga delle indagini, che questo GIP (previo avviso notificato agli interessati un mese dopo, il 26-10-2017) autorizzava con decreto del 16-11-2017 ⁵⁰.

Accertato dunque che Ai.Bi. allo stato ⁵¹ continuava legittimamente ad operare come "ente autorizzato" ⁵², ed in assenza di altre ulteriori indagini concretamente esperibili, in data 2-1-2018 (due mesi e mezzo prima della scadenza delle indagini preliminari) l'Ufficio Requirente depositava richiesta di archiviazione, assumendo che "alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, dei rilevi espressi dal GIP nel decreto di rigetto ampiamente sopra riportato e, comunque, del contraddittorio contenuto della copiosa mole di atti presenti nel fascicolo, gli elementi raccolti nel corso delle indagini non appaiono sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti degli indagati per nessuno dei reati ipotizzati a loro carico". Segnatamente, il Pm procedente osservava:

- che all'esito di un ordine di esibizione rivolto alla C.A.I. in ordine ad un eventuale "Provvedimento di definizione del procedimento ex art. 15 DPR 108/2007 e di eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 del medesimo decret cui l'Ente Ai.Bi - Associazione Amici dei Bambini sia stato sottoposto", si è accertato che tale provvedimento di revoca alla autorizzazione all'ente ad operare non sia mai stato emesso, nonostante l'apertura di una procedura di verifica ad opera della stessa dott. Della Monica a far data dal 26-9-2014 (cfr. nota n. 1047/E.2/prot. 3609 del 24-10-2017): circostanza, questa, che "all'evidenza non può non porre in una luce di non completa attendibilità le plurime e articolate segnalazioni dalla stessa effettuate circa le opacità e le rilevanti irregolarità riscontrate nell'azione dell'ente Ai.Bi";
- che gli elementi indiziari presenti in atti non appaiono sufficienti per sostenere l'Accusa in giudizio con riferimento né all'ipotizzato reato associativo, né alle connesse violazioni della normativa relativa alle adozioni internazionali, né comunque, in relazione alla ipotizzata fattispecie di maltrattamenti in famiglia, apparendo le dichiarazioni

⁴⁵ Cfr. alleg. 1 all'esposto: "Relazione preliminare ente Ai-Bi" a firma dott.ssa Della Monica del 4-12-2014

⁴⁶ Cfr. alleg. 1 all'esposto, "Relazione preliminare ente Ai-Bi" a firma dott.ssa Della Monica del 4-12-2014

⁴⁷ L'accertamento è arrivato solo il 24-10-2017: ben sei mesi e mezzo dopo il momento in cui questo GIP lo aveva sollecitato, con decreto del 6-6-2017

⁴⁸ Cfr. annotazione N. 1047/E.2/Prot. 3609 del 24-10-2017 del Ministero dell'Interno - Ispettorato di PS di Palazzo Chigi

⁴⁹ Cfr. esito dell'analisi dei tabulati: comunicazione n. 4 Squadra Mobile di Milano in data 28-5-2017, agli atti nel FALDONE: 2/3

⁵⁰ La "richiesta di proroga indagini" (a firma congiunta dei due pubblici ministeri titolari) indicava e riportava tutti i reati per i quali erano pendenti le indagini, sia quelli a scadenza di sei mesi, sia quelli a scadenza di un anno: questo GIP in accordo con la Procura provvedeva in integrale conformità con la richiesta, tardando peraltro la notifica dell'avviso di proroga di oltre un mese (26 ottobre 2017). In attesa della risposta del dirigente della CAI (datata 24 ottobre 2016); è comunque lapalissiano comprendere che gli indagati, qualora fossero stati avvisati della proroga delle indagini al momento stesso in cui la Procura l'ha chiesto (fine settembre 2016), esclusivamente con riferimento ai reati per i quali avevano diritto di essere informati (quelli con scadenza delle indagini di sei mesi), avrebbero in ogni caso compreso immediatamente a quale vicenda quell'"avviso di proroga" si riferiva: vale a dire quella relativa alla RDC, che era stata già oggetto di espliciti contrasti, anche giudiziari (con il deposito di reciproche querela) tra GRIF-FINI e la dott.ssa Della Monica (cfr. *infra*). In ogni caso, nessuna indagine ulteriore è stata compiuta dall'Ufficio Requirente, a parte l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno della sanzione della revoca governativa ad operare nei confronti di Ai.Bi (con esito negativo);

⁵¹ Almeno fino ad una eventuale revoca che la C.A.I. vorrà disporre all'esito della eventuale instaurazione - questa volta in modo rituale e collegiale - di un procedimento di verifica ex art. 15 DPR n. 108/2007;

⁵² Come si evince dalla consultazione dell'home-page della CAI sotto l'elenco dei 63 enti autorizzati ad eseguire adozioni internazionali



presenti in atti (quand'anche ribadite in sede di esame diretto del minore) del tutto generiche e inidonee - anche alla luce del complesso contesto in cui si sarebbero verificati i fatti - a dar prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti;

- che non ha fornito alcuno specifico ulteriore esito l'esame dei tabulati delle utenze telefoniche in uso alle persone sottoposte ad indagini e a vario titolo coinvolte nella vicenda *de qua*, non essendo emersi contatti anomali o, comunque, tali da rafforzare il quadro indiziario in relazione a specifiche ipotesi di reato;
- che le denunce querele da ultimo depositate in data 29.12.2017 dall'avv. Francesco Rosi, nell'interesse di C. e F. - genitori della minore E. - genitori del minore F. - , vale a dire dei soggetti che hanno successivamente presentato opposizione alla archiviazione, non aggiungono nulla al quadro probatorio sopra delineato;
- che nulla in atti - ulteriore rispetto a quanto già oggetto delle considerazioni sopra riportate - consente di ravvisare ulteriori e proficue attività di indagine che possano offrire elementi per la prosecuzione delle stesse o, comunque, che possano dotare di riscontro le ipotesi di reato già formulate, in merito alle quali, in definitiva, non è stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto quello soggettivo.

In data 7-2-2018 l'avv. Francesco ROSI nell'interesse delle tre coppie di genitori sopra indicate presentava opposizione alla richiesta di archiviazione, insistendo per il compimento di ulteriori atti investigativi, diretti ad accertare gli stessi fatti denunciati nell'esposto della dott.ssa Della Monica, e in subordine chiedendo l'imputazione coatta nei confronti dei responsabili dell'ente. Questi gli atti investigativi richiesti: audizione di due operatori di orfanotrofi in RDC (il centro "Maison Enrica" e centro "Amamatu"); audizione di numerose coppie di genitori dei bambini adottati in RDC (indicati nell'atto di opposizione a pag. 30); audizione nei termini e con le garanzie di legge dei minori (non specificatamente indicati) adottati in RDC; l'esecuzione di una perquisizione presso la sede di Ai.Bi e presso le abitazioni private degli indagati; l'esecuzione dell'esame del DNA dei minori adottati, al fine di accertare che si tratta di fratelli; l'iscrizione nel registro degli indagati di altri soggetti, collegati con Ai.Bi ed operativi sul territorio della RDC (indicati a pag. 34 dell'atto di opposizione), per i reati di cui agli artt. 600 cp e 640 cp; l'iscrizione dei soggetti già indagati anche per i reati di truffa aggravata e riduzione in schiavitù.

Orbene: ritiene questo giudice, richiamando quanto già indicato nel decreto di rigetto di intercettazione del 6-6-2017 ed in conformità sia con la richiesta di archiviazione formulata dall'Ufficio Requirente, sia con il contenuto della memoria depositata dalla difesa degli indagati in data 6-4-2018, che l'atto di opposizione in atti debba ritenersi inammissibile ed infondato nel merito, e che il procedimento debba essere archiviato per infondatezza della notizia di reato.

L'assunto si basa sui seguenti motivi.

4) Le eccezioni di nullità del procedimento sollevate dalla difesa all'udienza camerale del 1-3-2019:

In via preliminare, occorre evidenziare che il presente procedimento camerale ex art. 127 cpp ha subito numerosi rinvii, determinati dalla presentazione da parte della difesa degli oppositori, alla prima udienza camerale del 11-4-2018 (fissata ex artt. 409 e 410 cpp), di una istanza di ricsuzione di questo giudice, rigettata dalla Corte di Appello in sede con ordinanza del 7/20-6-2018, confermata dalla Suprema Corte con declaratoria di inammissibilità del ricorso emessa in data 20-2-2019.

Alla successiva udienza camerale del 26-2-2019 (celebrata dopo numerosi rinvii disposti in attesa della definitività del procedimento di ricsuzione: udienze del 14 maggio, 4 e 19 giugno, 13 luglio, 4 settembre, 19 dicembre) la difesa degli oppositori non compariva; compariva personalmente la coppia I. e F., la quali invocava breve rinvio al fine di consentire al difensore, a loro dire non avvisato del provvedimento definitivo della Cassazione e per questo non presente (sebbene il rinvio a quella data risalisse all'udienza camerale precedente del 19-12-2018); questo giudice rinviava il procedimento al 1-3-2019, al fine di consentire al difensore di discutere ed illustrare nel merito la propria opposizione.

Alla successiva udienza del 1-3-2019 compariva per gli oppositori un sostituto processuale, che chiedeva un rinvio per legittimo impedimento del difensore, che invero non documentava in alcun modo né provava di avere tempestivamente comunicato (questo GIP sospendeva "ad hoc" l'udienza al fine di verificare, presso la propria Cancelleria, la Cancelleria centrale, la posta elettronica o la PEC, se fosse pervenuta una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, con esito negativo), sicché invitava le parti alle conclusioni.

La difesa degli indagati a quel punto sollevava una eccezione di nullità del procedimento, depositando a questo fine due atti a firma di due coppie di coniugi (I. e F. e C. e R. e S. e C. e C. e E.), nei quali gli stessi: si qualificavano come persone offese del reato di maltrattamenti aggravato, perché commesso con violenza alle persone; lamentavano di non essere state avvisate della richiesta di archiviazione.



come invece previsto dall'art. 408 commi 2, 3 e 3 bis cpp⁵³; sollevavano la eccezione di nullità del procedimento; conferivano infine procura speciale al difensore (solo di se stesse e non anche nell'interesse dei loro figli).

Pm e difesa degli indagati chiedevano concordi il rigetto dell'eccezione. Questo GIP, riservato ogni provvedimento sulla eccezione, invitava in ogni caso le parti a concludere nel merito, dando la parola alla difesa degli opposenti, che a quel punto dichiarava di rifiutarsi di concludere e lasciava l'udienza.

Con riferimento all'eccezione di nullità suindicata, sulla quale questo giudice si è riservato, occorre osservare che essa è all'evidenza infondata e motivata da meri intenti dilatori⁵⁴.

Occorre in primo luogo evidenziare che le due coppie suindicate, che hanno eccepito la nullità del procedimento camerale instaurato ex art. 409 cpp, non sono fino ad ora mai comparse, né hanno mai sottoscritto l'atto di opposizione alla archiviazione insieme con le tre coppie opposenti indicate in epigrafe⁵⁵. Solo in data 14-7-2018 (dopo il rigetto della ricusazione da parte della Corte di Appello di Milano) le stesse hanno sottoscritto un atto, in cui le stesse, omettendo di esporre, illustrare o lamentare un qualche comportamento specifico che gli indagati avrebbero commesso con violenza nei confronti dei loro figli, hanno eccepito in prima persona una "eccezione di nullità del procedimento": onere che, invero, spetta solo al difensore e certo non alla parte privata, la quale dovrebbe invece limitarsi a rappresentare fatti storici e concreti (invero nel caso di specie del tutto assenti in quella dichiarazione). L'avv. Rosi a sua volta, che pure già a far tempo dal 14-7-2018 era stato nominato da loro come procuratore speciale, si è astenuto dal depositare tempestivamente, alla prima udienza successiva (l'udienza del 4-9-2018) quell'atto con cui era stato nominato procuratore speciale, ma ne ha posticipato il deposito all'ultima udienza camerale del 1-3-2019. Comportamento, questo, che non può che essere qualificato non solo come deontologicamente non corretto, ma anche come astrattamente pregiudizievole degli interessi dei propri assistiti.

Occorre in secondo luogo osservare che le due coppie sono annoverate tra le 44 coppie di genitori che originariamente, in data 5-1-2015, hanno chiesto alla AGI, con modello prestampato identico per tutte, di voler accertare eventuali responsabilità per condotte asseritamente ostruzionistiche, invero non specificate, che indeterminati soggetti legati ad Ai.Bi avrebbero posto in essere per impedire il trasferimento dei minori dall'ente SPD di Goma a quello di Kinshasa⁵⁶; le denunce in parola come tutte le altre risultano in duplice copia per ciascuna di esse: la prima rivolta alla Procura della Repubblica di Roma, la seconda alla C.A.I.

Orbene: come osservato in udienza dallo stesso Pm titolare del procedimento (che ha chiesto il rigetto dell'eccezione) nelle due denunce in atti non si fa alcun riferimento ad una qualche condotta specifica di "reati commessi con violenza alla persona" che gli indagati avrebbero commesso nei confronti dei loro figli: il reato di maltrattamenti ex art. 572 cp e gli altri reati astrattamente ipotizzati dall'Ufficio Requirente al momento dell'iscrizione della notizia di reato a mod. 44, non si sono mai concretizzati in una imputazione specifica (con indicazione di data e luogo del fatto, descrizione della condotta, individuazione delle persone offese, riferimento alla commissione di una "violenza alla persona"), ma si riferiscono ad una pluralità generica, indeterminata ed indistinta di persone offese, non specificate né specificatamente individuabili. Ne consegue che

che oggi per la prima volta attraverso il difensore nominato di fiducia si qualificano come aventi diritto all'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408 cpp, in realtà non sono identificabili come "persone offese" di nessun reato. E questo non tanto perché la notizia di reato sia, come verrà spiegato *infra*, in fatto infondata⁵⁷, quanto perché nessuna imputazione concreta è stata formulata dall'Ufficio Requirente come commessa ai danni loro e dei loro figli.

In ogni caso, anche qualora si ritenesse che le due coppie siano qualificabili come "persone offese" di qualcuno dei reati iscritti dall'Ufficio Requirente, l'eccezione in esame sarebbe ugualmente da rigettare e qualificare come meramente dilatoria. La "ratio legis" dell'art. 408 comma 3 bis cpp, infatti, che impone all'Ufficio Requirente di notificare alla persona

⁵³ La norma dispone che "per i delitti commessi con violenza alla persona...l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del Pm, alla persona offesa": l'art. 410 cpp a sua volta dispone che "il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 bis dell'art. 408 cpp...ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3 bis cpp sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione"

⁵⁴ La difesa degli indagati ha fatto presente nella udienza del 1-3-2019 che il procedimento viola l'articolo 111 Cost. per ingiustificata durata del procedimento, pendente dall'anno 2014

⁵⁵ Le tre coppie che hanno presentato opposizione sono:

- I C. e L. a, genitori di
- , genitori di
- do, genitori del minore

⁵⁶ Cfr. FALDONI I: 44 denunce Procura Roma

⁵⁷ Se così fosse, infatti, il Pm avrebbe senz'altro l'obbligo di notificare l'avviso di archiviazione, in conformità con quanto disposto dalla Suprema Corte, qui richiamata e condivisa, secondo cui "L'obbligo da parte del pubblico ministero di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione, previsto dall'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i delitti commessi con violenza alla persona, sussiste anche nel caso in cui la richiesta sia basata sull'infondatezza della notizia di reato (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 40285 del 10/05/2017, Cc. dep. 05/09/2017, Rv. 271007 - 01 Presidente: Fumo M. Estensore: Miccoli G. Relatore: Miccoli G. Imputato: P.O. in proc. Alaccarone e altro, P.M. Zacco F.



offesa l'avviso della propria richiesta di archiviazione (sanzionando la relativa omissione con la declaratoria di nullità del relativo decreto di archiviazione ai sensi degli artt. 127 comma 5 cpp e 409 comma 6 cpp) ha l'obiettivo specifico di consentire il contraddittorio: vale a dire di consentire alla persona offesa, attraverso il difensore nominato che la assiste, di prendere visione degli atti e di presentare eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione dell'Ufficio Requirente. Orbene: nel caso di specie tale diritto è già stato esercitato, dal momento che il difensore nominato è lo stesso già nominato dalle tre coppie oppponenti (avv. Francesco Rosi), il quale senza fare riferimento alcuno a specifiche e circostanziate condotte maltrattanti che gli indagati avrebbero posto in essere "con violenza" sui figli degli assistiti, con riferimento ad essi ha presentato un unico, cumulativo, generico ed aspecifico atto di opposizione alla archiviazione, in quanto tale riferibile ad un numero indeterminato ed "aperto" di "persone offese". Risulta "per acta" che le deduzioni difensive formulate dall'avv. Rosi con riferimento alle tre coppie di genitori che in origine hanno presentato atto di opposizione, siano state redatte in modo generico ed identico per tutti, sicchè appaiono in buona sostanza riferibili a qualunque altra posizione, compresa quella delle due coppie di genitori che oggi per la prima volta lamentano di non esser state avvisate.

L'eccezione di nullità del procedimento per omessa notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione, all'evidenza motivato da intenti meramente dilatori, deve per conseguenza essere rigettata.

5) Ai.Bi non ha subito alcuna revoca da parte della C.A.I. ad operare quale ente autorizzato:

Passando quindi al merito del procedimento, in primo luogo, come evidenziato dallo stesso Ufficio Requirente a seguito degli accertamenti svolti su indicazione di questo GIP del 6-6-2017, risulta accertato che l'ente indagato Ai.Bi, che pure la stessa (allora) Presidente della C.A.I. dott.ssa Della Monica indicava già a far tempo dal 4-12-2014 come "ente sottoposto a verifica ex art. 15 DPR n. 108/2007"⁵⁸, a distanza di quattro anni non ha subito alcuna revoca della autorizzazione ad operare quale ente autorizzato ad occuparsi di "adozioni internazionali".

Più precisamente, il procedimento di verifica in parola è stato sì instaurato, ma in modo del tutto irrituale: con nota in data 24-10-2017, agli atti, il dirigente dott. Fausto Vinci della C.A.I., alla richiesta dell'Ufficio Requirente presso questo Tribunale di esibire il provvedimento che ha definito la procedura di verifica diretta alla revoca della autorizzazione ad Ai.Bi, riferita nell'esposto dalla dott.ssa Della Monica, ha risposto che "la dott.ssa Laura Laera (nuovo presidente della C.A.I.) ha inteso evidenziare che l'avvio della procedura di verifica a carico della associazione Ai.Bi, risalente al 26-9-2014, è stato adottato monocraticamente dalla ex vice presidente della Commissione dott.ssa Silvia della Monica, e non sarebbe poi stato sottoposto a verifica collegiale, come invece previsto"⁵⁹. E' accertato dunque che Ai.Bi., allo stato, almeno fino ad una eventuale revoca che la C.A.I. vorrà disporre all'esito della eventuale instaurazione - questa volta in modo rituale e collegiale - di un procedimento di verifica ex art. 15 DPR n. 108/2007, continua ad operare come "ente autorizzato"⁶⁰.

In buona sostanza **AI.Bi non ha subito alcuna sospensione/ revoca/interdizione ad operare: né con riferimento alla RDC, né con riferimento ad altri paesi.**

Revoca che, pure, in altri casi e in periodo immediatamente precedente a quello oggetto del presente procedimento (sotto altra Presidenza) è intervenuta, come:

- quella intervenuta con delibera n. 14/2012/AE/AUT/Revoca del 22-5-2012, con cui la C.A.I. ha revocato l'autorizzazione e tolto dall'albo l'ente *L.I.C.O.S. - Laboratorio Italiano per la Cooperazione allo Sviluppo - Onlus*; non risulta essere seguito un procedimento penale nei confronti dei responsabili di quell'ente;
- quella intervenuta con delibera n. 6/2013/AE/AUT/Revoca del 19-3-2013, con cui la C.A.I. ha revocato all'associazione *L'Airone Onlus* l'autorizzazione di cui all'articolo 39 ter della legge sull'adozione, con conseguente cancellazione dall'albo degli enti autorizzati (con delibera n. 7/2013/AE/SG in pari data, in applicazione dell'articolo 16 del DPR 108/07, la Commissione ha altresì deciso di prendere in carico le procedure pendenti riguardanti le coppie che, alla data di comunicazione della delibera, risultano avere conferito incarico all'associazione *L'Airone Onlus*); con riferimento a quell'ente è stato anche instaurato procedimento penale avanti alla AG di Savona;
- quella intervenuta con delibera n. 52/2010/AE/AUT, con cui la CAI ha revocato la autorizzazione l'autorizzazione in parola alla associazione "*Famiglia & Minori ONLUS*", citata nello stesso esposto della dott. Della Monica⁶¹.

Pertanto, quale pregnante elemento logico a scarico già "ictu oculi" rilevabile, occorre evidenziare che la associazione Ai.Bi, sebbene già a far tempo del primo esposto del 15-12-2014 venisse indicata dall'esponente come "ente sottoposto a verifica ex art. 15 DPR n. 108/2007"⁶², allo stato non solo non ha invece subito, a distanza di quattro anni, una revoca o una interdittiva alla autorizzazione ad operare ovvero un provvedimento meno afflittivo come il "richiamo", ma, addirittura, non è mai stata sottoposta ad un regolare procedimento amministrativo da parte

⁵⁸ Cfr. alleg. 1 all'esposto, "Relazione preliminare ente Ai-Bi" a firma dott.ssa Della Monica del 4-12-2014

⁵⁹ Cfr. annotazione N. 1047/E.2/Prot. 3609 del 24-10-2017 del Ministero dell'Interno - Ispettorato di PS di Palazzo Chigi

⁶⁰ Come si evince dalla consultazione dell'home-page della CAI sotto l'elenco dei 63 enti autorizzati ad eseguire adozioni internazionali

⁶¹ Cfr. pag. 57 ss dell'esposto e relativo esito del procedimento avanti al TAR di Roma che ne è seguito

⁶² Cfr. alleg. 1 all'esposto, "Relazione preliminare ente Ai-Bi" a firma dott.ssa Della Monica del 4-12-2014



della C.A.I. Sicchè non può che ritenersi che allo stato non sia stata riscontrata alcuna inadempienza o scorrettezze o irregolarità od opacità dell'operato di Ai.Bi. Inoltre, con delibera n. 1/2018/SG emessa dalla C.A.I. in data 23-3-1-2018 sotto la nuova Presidenza (dott. Laura Laera), sono stati dichiarati inefficaci tutti i provvedimenti che la dott.ssa Della Monica a far tempo dal 2014 ha emesso monocraticamente ("non essendosi mai riunita la Commissione dal 27-6-2014") nei confronti di Ai.Bi.⁶³

Non solo: anche la Autorità Giudiziaria romana, avanti alla quale la dott.ssa Della Monica ha presentato il primo esposto del 15-12-2014 ed avanti alla quale il procedimento è rimasto pendente per oltre due anni prima di essere "scaricato" su questa AG, non ha mai coltivato l'azione penale nei confronti dell'associazione in parola: non ha assunto alcuna iniziativa giudiziaria, né eseguito alcun atto investigativo nei confronti di Ai.Bi. (quale, ad es. una misura interdittiva, ovvero la sollecitazione alla C.A.I. di revocare l'autorizzazione ad operare quale ONG nel settore delle adozioni internazionali, provvedimento che sarebbe stato senza dubbio più efficace ed incisivo della instaurazione di un procedimento penale). La AG romana in buona sostanza, dopo due anni di inerzia, si è limitata a trasmettere gli atti "per competenza territoriale" avanti a questa AG., pochi giorni dopo quello in cui, in data 10-2-2017, la dott.ssa Della Monica - a quella data Vicepresidente privata da circa sei mesi della delega ad operare come Presidente ed alla vigilia della scadenza del mandato come Vicepresidente - ha depositato il suo esposto⁶⁴.

6) L'infondatezza della "notitia criminis":

Dalla lettura integrale dell'esposto, si desume che cinque sarebbero le condotte penalmente rilevanti a carico di GRIFFINI e dell'entourage di Ai.Bi, sui quali è stato investito questo giudice:

A) il fatto che cinque dei bambini che si trovavano presso il centro di Goma "Ange Gabrielle" (che collaborava con Ai.Bi), per i quali erano già stati emessi i rispettivi provvedimenti giudiziari di adozione a favore di quattro coppie adottive assistite da Ai.Bi (una delle quali aveva adottato una coppia di sorelline), in data 7-3-2014, nelle more del congelamento delle adozioni disposte dal Governo della RDC, non solo sparivano dal centro, ma addirittura si supponeva che non fossero orfani abbandonati adottabili e per questo fossero stati presi "manu militari" e riportati a casa dai genitori naturali;

B) il fatto che Ai.Bi, con precipuo riferimento a tali bambini, tardava a fornire a CAI tutte le informazioni del caso, invitava i genitori adottivi a mantenere anch'essi il riserbo sulla vicenda e a non informare la Commissione,

C) il fatto che Ai.Bi., con riferimento agli altri minori bloccati in RDC, presi in carico dalla C.A.I. a far tempo dal dicembre 2014, ostacolava tale presa in carico, interferendo con gli ausiliari della Commissione;

D) il fatto che Ai.Bi. sia solita farsi pagare dai genitori adottivi per ogni bambino che viene adottato, ed assicurarsi la stipula di "contratti di esclusiva" con i centri accoglienza sparsi in RDC; prassi, questa, che sarebbe contraria a quanto disposto dalla Convenzione dell'Aja e dalla legge sull'adozione internazionale;

E) il fatto che AiBi abbia consentito l'adozione di bambini che non erano orfani ed abbia diviso i fratelli senza rispettare le fratric.

Invero osserva questo giudice che, con riferimento a tutti e cinque i punti indicati nell'esposto, sia possibile affermare "per tabulas", dall'esame dell'esposto medesimo e dei documenti ad esso allegati, che non sussistono elementi per sostenere l'Accusa in un giudizio nei confronti di Ai.bi e dei suoi esponenti, che le investigazioni suppletive invocate dall'opponente siano del tutto superflue e che esse, se eseguite, non sarebbero in ogni caso tali da consentire una diversa valutazione dei fatti.

L'assunto si basa sui seguenti motivi.

A) I cinque bambini rapiti dall'orfanotrofo SPD di Goma il 7-3-2014:

Dalla lettura dell'esposto risulta accertato e pacifico che cinque dei 47 minori adottati in origine in RDC attraverso l'ente accreditato Ai.Bi non sono mai arrivati in Italia; le corrispondenti coppie adottive ottenevano infatti uno "sbinamento" rispetto ai minori inizialmente loro abbinati ed adottati, ed un nuovo abbinamento con altri minori, che riuscivano infine, dopo lo sblocco internazionale delle adozioni, a portare in Italia.

Si tratta in particolare dei seguenti minori originariamente abbinati e poi "sbinati":

- abbinato alla coppia C ;
- ? li, abbinato alla coppia S
- abbinato alla coppia

⁶³ Cfr. doc. 26 prodotto dalla difesa: alleg. alla memoria del 6-4-2018

⁶⁴ La dott.ssa Della Monica dal 30-4-2014 al 21-6-2016, dunque per tutto il periodo oggetto del presente procedimento, è stata Presidente della stessa CAI per delega dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi: la delega è stata quindi revocata e conferito l'incarico al Ministro Maria Elena Boschi con DPCM del 9/6/2016 in G.U. 143 del 21/6/2016; dopo la scadenza del mandato triennale, avvenuta nel febbraio 2017, in cui svolgeva a pieno titolo le sue funzioni di Vicepresidente in regime di prorogatio, ha in ogni caso continuato ad indagare nella delicata indagine, oggetto del presente procedimento, da lei avviata nel maggio 2014, per il sospetto di irregolarità che erano emerse con riferimento alle adozioni in Congo, ed ha depositato alla AG di Roma l'esito della propria indagine in data 10-2-2017.

- R ... e A ... ba, sorelle abbinare alla coppia C

Nessuna coppia di genitori, di quelli sopra indicati, ha presentato opposizione alla archiviazione.

Questi i fatti che hanno imposto lo sbinamento dei cinque minori originari, la individuazione di altri cinque minori e il loro ri-abbinamento ai genitori adottivi sopra nominati.

L'esposto della dott.ssa Della Monica dedica alla vicenda oltre cento pagine ⁶⁵.

E' questa la vicenda, che nel maggio 2014 ha destato anche ampio clamore mediatico sulla stampa italiana ed estera, e che giustamente è stato oggetto di estrema attenzione e cautela da parte della C.A.I., relativa alla improvvisa scomparsa, in data 7-3-2014, dall'orfanotrofio di Goma (e precisamente il centro "SPD", acronimo di "Solidarité Pour La Promotion De La Paix, Le Développement Intégral Et La Lutte Contre Le VIH/Sida"), presso cui Ai.Bi operava con diritto di esclusiva come ente italiano, di nove bambini, dei quali cinque già adottati in Italia con Ai.Bi: bambini che si trovavano da anni presso quel centro, accuditi dai referenti di Ai.Bi., per i quali era stato decretato lo "stato di abbandono" (o perchè orfani o perchè in ogni caso privi di un adulto di riferimento), e che erano stati nottetempo e "manu militari" rapiti dall'orfanotrofio da sconosciuti.

La direttrice del centro M.me Benedicte Masika Sabuni e l'ausiliaria Ange Rusangiza il mattino successivo con dichiarazioni concordi denunciavano l'accaduto alla Polizia ed alla AG di Goma - Sezione Specializzata in materia di minori - indicando nominativamente i soggetti responsabili, che all'evidenza conoscevano bene ⁶⁶; pochi giorni dopo, il 21-3-2014, sentite dal Procuratore Aggiunto del Distretto, le due donne confermavano i fatti esattamente come denunciati, indicando però i responsabili non più nelle persone nominativamente indicate nella immediatezza del fatto, bensì - non inverosimilmente per timore di eventuali ritorsioni - in anonimi "sei uomini uniformi, armati e non altrimenti identificati" ⁶⁷.

La AG congolese non è mai riuscita ad identificare e punire i responsabili di tale rapimento ed a ritrovare i minori rapiti.

Secondo una prima ipotesi essi sarebbero da identificarsi in soggetti appartenenti alle famiglie di origine, che si sarebbero introdotte "manu militari" nell'orfanotrofio dopo avere compreso che i minori erano stati affidati al centro non solo per studiare e per essere accuditi, ma per essere destinati definitivamente a famiglie adottive ^{68 69}, oppure dopo avere realizzato che non avrebbero mai percepito alcun compenso quale corrispettivo del consenso prestato alla adozione ⁷⁰. Dallo stesso esposto in esame risulta infatti che dopo l'incursione del 7-3-2014 alcuni soggetti terzi - che in ogni caso non hanno dimostrato in alcun modo di essere i genitori o i parenti dei minori rapiti - hanno provato ad accampare pretese economiche con riferimento ai minori scomparsi, pretendendo di essere pagati per consentirne l'adozione: circostanza, questa, che consente di ritenere che, come spesso accade in un contesto di estrema povertà

⁶⁵ Cfr. pagg. 73-180 dell'esposto

⁶⁶ Cfr. la prima denuncia del 7-3-2014 della direttrice dell'orfanotrofio SPD, pag. 85 dell'esposto: "Denuncia a carico della famiglia I ... detta famiglia si è introdotta con violenza in data 7 marzo nel nostro centro di accoglienza e ospitalità di minori vulnerabili... questa famiglia ha proferito delle gravi ingiurie nei nostri riguardi, tirando dei colpi ai minori presenti, li ha terrorizzati in nostra assenza... contemporaneamente questa famiglia ha determinato la fuga dei minori dal centro verso una destinazione sconosciuta. La famiglia in questione ha dato loro la caccia in un altro centro nel villaggio di Turunga e li ha commesso le medesime gravi violazioni in nostra assenza. I minori dopo essere stati traumatizzati sono fuggiti anche da lì e ora risultano ritrovabili".

⁶⁷ Sentite successivamente a sommarie informazioni il 31-3-2014 dal Commissario Aggiunto Kifaliko Tabaro (cfr. doc. 22 alleg. alla memoria difensiva degli indagati) le due donne ribadivano che "sei uomini in uniforme armati e non altrimenti identificati si sono introdotti nel centro SPD... forzavano il cancello di ingresso, malmenato l'educatrice e commettevano atrocità contro i bambini. Bastonavano alcuni minori, tra cui il piccolo 'presidente del Governo dei bambini', il bambino Moïse Yungu di 13 anni, rendendosi altresì autore di violazione di domicilio, lesioni volontarie, minacce contro i bambini. Questi ultimi, presi dal panico, hanno alcuni scavalcato i muri di cinta per fuggire, altri sono stati prelevati da queste persone sconosciute, le cui tracce si sono perse nonostante le inchieste condotte dalla Polizia".

⁶⁸ Cfr. pag. 94 dell'esposto: secondo quanto riferito dagli stessi responsabili di Ai.Bi. l'avv. MUSUMELI gli inquirenti identificavano una persona che raccontava - senza provarlo - di essere la madre della minore scomparsa R. Le "riferiva di essere anche la nonna di P... e... riferiva che le bambine... erano state mandate al Centro solo per studiare perchè non avevano mezzi economici"; aggiungeva che le due minori sarebbero state portate al centro SPD da altre due non meglio identificate parenti, tali Vicky e Francine MUHIMUZI, le quali "non le avevano mai detto la verità quando venivano a prendere le due bambine per portarle al centro SPD e che... quando erano sparite dal centro era andata a cercarle con la Polizia e ... aveva paura... di persone che minacciavano di portare via le bambine".

⁶⁹ Cfr. pag. 88 dell'esposto: la stessa direttrice del centro SPD, M.me Sabine BENEDICTE, riferiva agli inquirenti che due dei minori scomparsi erano state portate tempo prima a quell'orfanotrofio da un'educatrice, tale Francine MUHIMUZI, la quale aveva cambiato i loro nomi, tutti originari del sud Kivu, con nomi del nord Kivu, ove aveva sede il centro SPD. Gli stessi minori avevano tutti legami familiari con la donna (K. ... era il figlio dello zio di FRANCINE; P. ... era la sorellina della cognata di FRANCINE; ... era figlia del cognato di FRANCINE; F. ... era figlia della cognata di FRANCINE; Olivier era il fratellino del compagno di FRANCINE; Diane era la figlia del vicino di FRANCINE).

⁷⁰ Cfr. pagg. 88 ss dell'esposto: E' lo stesso consulente di Ai.Bi avv. MUSAVELI a riferire l'esito della indagine che venivano effettuate in loco nella immediatezza del fatto: "tutti questi bambini hanno sia il padre sia la madre in vita che attualmente li reclamano... la madre di P... ha reclamato la figlia alla Polizia Speciale di Protezione dei Minori, e il Presidente del Tribunale di Minori ha affermato che la bambina somiglia fortemente a quella che pretende essere sua madre", anche se, poi, introduceva circostanze relative ad un eventuale "consenso alla adozione" che la madre di ... sembrava avere espresso in ordine alla adozione della figlia, dal momento che "davanti al Presidente per i Minori la madre ha detto che sua figlia non poteva partire per l'Europa senza che la paghino, è così che il Presidente gli ha detto che l'adozione in generale e quella internazionale in particolare non consiste nella vendita di bambini".

qual è quello congolese, vi sia stato qualcuno che, nel tentativo di lucrare sulla situazione creata, abbia tentato di mutarsi come soggetto legittimato ad agire nell'interesse dei bambini rapiti.

Secondo una seconda ipotesi - che appare a questo GIP più fondata -, non sarebbe invece possibile ritenere che ad eseguire l'incursione violenta all'interno dell'orfanotrofio fossero stati i familiari dei bambini, per i seguenti motivi:

- in primo luogo perché i minori erano stati dichiarati adottabili non all'esito di un consenso all'adozione da parte dei genitori, ma perché orfani e senza famiglia: ed effettivamente tutti i minori erano stati dichiarati dalla AG di Goma (il giudice Charles Wilfrid Kanyongolo), all'esito del complesso procedimento di adozione sopra descritto, "senza famiglia e in stato di abbandono";

- in secondo luogo, risulta accertato che i cinque minori vivevano da diversi anni (alcuni addirittura dal 2008, sei anni prima) presso l'orfanotrofio di Goma ed erano quotidianamente accuditi dal personale volontario di quel centro ⁷¹, sicché appare storicamente e di fatto inverosimile ipotizzare che essi avessero, fuori dal centro, dei genitori ed una famiglia naturale alla quale erano stati sottratti;

- in terzo luogo, secondo le dichiarazioni concordate rese dalla direttrice e dall'ausiliaria dell'orfanotrofio, l'aggressione sarebbe avvenuta "manu militari", nottetempo, ed a causa di essa i bambini, malmenati, sarebbero fuggiti terrorizzati: circostanza, questa, logicamente incompatibile con un intervento parentale, che al contrario avrebbe rallegrato e non spaventato i minori;

- in quarto luogo, non si comprende per quale motivo i genitori naturali, se effettivamente in vita, avrebbero dovuto intervenire militarmente per riprendersi i figli e riportarsi a casa, anziché, semplicemente, denunciarne la sparizione presso la Polizia locale;

- in quinto luogo, circostanza non irrilevante, mancherebbe in ogni caso ogni prova del fatto che quei bambini siano stati effettivamente e concretamente restituiti e ricollocati presso le famiglie di origine: sia l'indagine ufficiale eseguita dalla AG e dalla Polizia congolese, sia l'indagine privata e parallela eseguita dal legale di Ai.Bi. Oscar Tembo, che in un primo tempo pure sembravano dare un esito positivo ^{72 73}, di fatto non consentivano né il ritrovamento dei minori, né l'accertamento del fatto che gli stessi fossero stati restituiti alle famiglie di origine.

La "istruttoria", eseguita in RDC per ritrovare i minori rapiti, condotta dalla Autorità Giudiziaria e dalla Polizia di quel paese e seguita passo passo dai responsabili di Ai.Bi (attraverso il proprio consulente legale Martin MUSAVULI e l'assistente sociale Oscar TEMBO), terminava il 13-6-2014 con "verbale di chiusura delle ricerche n. 905/KY/PSPEF/GM/2014" ⁷⁴ emessa dalla Polizia di Goma in data 10-6-2014 e con "constatazione di chiusura delle indagini n. 033 /CABPRESS/SEC/2014" emessa in data 13-6-2014 dal Presidente del Tribunale di Goma ⁷⁵. In essa si affermava che non era stato possibile individuare e ritrovare i minori rapiti, "spariti dopo...un'incursione di malviventi".

Anche l'indagine parallela eseguita di referenti di Ai.Bi sul territorio terminava con il medesimo esito negativo, dal momento che le persone sentite sul territorio avevano reso dichiarazioni contraddittorie, imprecise e, nel complesso, inaffidabile circa le sorti dei minori. L'unica certezza riguardava il modo in cui gli stessi erano spariti dal centro SPD: per mano militare ed in modo violento, da parte di soggetti rimasti sconosciuti che avevano malmenato e terrorizzato i minori.

All'esito della indagine il Tribunale per i Minori consigliava gli enti autorizzati di effettuare degli "sbinamenti" e dei ri-abbinamento" con altri minori; consiglio che veniva seguito, sicché le coppie suindicate potevano essere abbinare ad altri minori dichiarati adottabili.

In ogni caso, nello stesso esposto della dott.ssa Della Monica si fa presente che la "scomparsa" dei bambini non fosse riconducibile ad alcun comportamento direttamente o indirettamente imputabile ad Ai.Bi, né alle altre associazioni straniere autorizzate ad operare in quel paese, bensì a comportamenti illeciti posti in essere "in loco" da alcuni soggetti che erano a vario titolo collegati con quell'orfanotrofio di Goma, ma che non avevano con Ai.Bi (né con le altre associazioni straniere autorizzate ad operare in quel paese) alcun contatto, complicità o co-interessenza, né potevano ragionevolmente ritenersi dalle stesse controllabili. Lo stesso legale di Ai.Bi. avv. Musaveli, nel preciso momento in cui, all'esito delle indagini private avviate, ha avuto il sospetto che alcuni soggetti in qualsiasi modo

⁷¹ Cfr. i cinque casi da pag. 74 ss: tutti e cinque i bambini da anni erano nel centro di Ai.Bi: _____ : viveva nel centro dal settembre 2012; _____ : viveva nel centro dal 2008; _____ : vivevano nel centro dal 2011, erano state trovate insieme ed identificate come sorelle; _____ : viveva nel centro dal 2011;

⁷² Cfr. doc. 23 prodotto dalla difesa degli indagati: "Report" redatto da Oscar TEMBO: i delegati di AiBi eseguivano un'indagine sul territorio: e riuscivano a contattare una prima persona, tale Agnes Kalumina Kiriza la quale senza fornire documenti di identità o altri riscontri, riferiva di essere "legata da vincoli di parentela a due dei bambini scomparsi, _____ e _____"; peraltro non dava indicazioni su dove le due minori si trovassero;

⁷³ Cfr. doc. 24 prodotto dalla difesa degli indagati: "Report" redatto da Eddy ZAMPERLIN: i delegati di AiBi riuscivano a contattare una seconda persona, indicato da alcuni soggetti che frequentavano il centro SPD come il possibile padre di uno dei piccoli rapiti: lo stesso peraltro, non identificato (sprovvisto di documenti di identità), nel momento in cui veniva sentito dal delegato di Ai.Bi negava decisamente di essere il padre di qualcuno dei piccoli rapiti

⁷⁴ Cfr. doc 21 della difesa degli indagati, allegato alla memoria difensiva del 6-4-2017

⁷⁵ Cfr. pag. 156 dell'esposto

legati con i minori scomparsi avessero provato ad avanzare pretese economiche quale compenso per la adozione dei minori, consigliava esplicitamente ai responsabili di quell'orfanotrofio di interrompere ogni rapporto con loro⁷⁶.

Non sussistono nemmeno concreti elementi processuali, nemmeno indiziari, per ipotizzare e per sostenere in un giudizio che Ai.Bi. avesse "pagato" i genitori naturali come corrispettivo per potere avviare alla adozione internazionale i loro figli. Analogamente, non risulta provata nemmeno l'ipotesi che l'incursione del 7-3-2014 fosse stata organizzata da soggetti che si aspettavano del denaro dall'orfanotrofio, che in realtà non avevano alcun diritto di chiedere e che non hanno ottenuto.

Infine, al fine di fugare ogni dubbio sull'eventualità (prospettata nell'esposto della vigile Presidente della C.A.I. ed ipotizzata in origine dall'Ufficio Requirente) che Ai.Bi., attraverso i collaboratori che lavoravano per lei negli orfanotrofi della RDC, possa avere intenzionalmente e coscientemente conferito sommaro e criminale incarico agli stessi di trovare in qualsiasi modo ed in qualsiasi luogo dei bambini da avviare ad una adozione internazionale, anche al costo di sottrarli alle loro famiglie di origine, occorre evidenziare che la RDC è un paese in cui non è difficile trovare bambini in stato di abbandono da salvare e da adottare, senza bisogno di rapirli alle famiglie di origine. E' notorio che quel paese, e in particolare la regione di Kivu Nord, si trovava al tempo dei fatti e si trova ancora oggi in una situazione drammatica: lì imperversano guerra civile, carestia, fame, miseria. La stessa difesa degli indagati nella memoria difensiva agli atti⁷⁷ ha evidenziato che sulla base dei dati dell'Unicef tutti i paesi dell'Africa sub-sahariana, Repubblica Democratica del Congo in testa, conoscono da anni un costante incremento di minori orfani e comunque abbandonati (il numero dei bambini privi di genitori è passato in RDC dai 4,5 milioni di orfani nel 2009 ai 5,1 milioni del 2012, con un incremento del 13,3%).

In buona sostanza, non può essere ignorato un fatto storico notorio e comunque agilmente documentato e rintracciabile sui siti dell'Unicef, e che assurge in questa sede a fondamentale prova logica a discarico: che nella Repubblica Democratica del Congo, ove sono avvenuti i fatti, esistono ancora oggi, ai margini delle strade, nelle periferie e nei sobborghi più poveri delle città, nelle zone ove imperversa la guerra civile, milioni di bambini abbandonati⁷⁸, non registrati alla anagrafe⁷⁹, sfruttati⁸⁰, avviati alla prostituzione, scacciati dalle loro famiglie⁸¹, sicché non si comprende proprio per quale motivo Ai.Bi avrebbe dovuto procacciarsi andando a rapirli a quelle famiglie che nonostante le difficoltà e la situazione di indigenza riuscivano a tenerli.

B) La tempestività di AiBi nell'informare la C.A.I. della scomparsa dei minori dall'orfanotrofio di Goma:

⁷⁶ E in particolare con le due educatrici Francine e Vicky: "la signora Benedicte Masika Sabuni, constatando che la situazione di 'infiltration' dei bambini non corrisponde ai criteri di eleggibilità di Ai.Bi. ha deciso di interrompere il contratto con Francine MUHIMUZI, l'educatrice.

⁷⁷ Cfr. pag. 54 ss della memoria difensiva degli indagati

⁷⁸ Cfr. SITO UNICEF- REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO:

"BAMBINI DI STRADA:

NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO SI CONSUMA NEL SILENZIO UNA DELLE PIÙ GRAVI CRISI UMANITARIE AL MONDO. CON LA GUERRA CIVILE CHE HA CAUSATO, DAL 1998 A OGGI, OLTRE 4MILIONI DI MORTI, DECENNI DI DITTATURA E SFRUTTAMENTO INDISCRIMINATO DELLE RISORSE HANNO RIDOTTO LE ISTITUZIONI ALLO SFACELLO: LO STATO NON È IN GRADO DI PROVVEDERE AI SERVIZI SOCIALI: MOLTE FAMIGLIE SONO SFOLLATE VERSO LE CITTÀ, E IN PARTICOLARE VERSO LA CAPITALE KINSHASA, CHE OGGI OSPITA OLTRE 10 MILIONI DI PERSONE IN QUARTIERI DISASTRATI.

Povertà e conseguenze del conflitto hanno condotto a una crescita esponenziale dei bambini di strada; agli orfani di guerra e ai bambini ex soldato se ne aggiungono ogni giorno altri, anche piccolissimi, cacciati da famiglie non in grado di sfamarli, mentre sempre più drammatico diviene il fenomeno dei bambini accusati di stregoneria, sotto l'influsso di predicatori ed esorcisti che proliferano nelle baraccopoli. Spaventose le violenze che i bambini subiscono in strada durante le retate della polizia e, sempre più spesso, dalle stesse comunità locali che, esasperate dalla miseria, vedono nei bambini di strada un mero fenomeno criminale.

⁷⁹ Cfr. sito UNICEF: "Dalla Somalia al Congo, la mappa dei neonati invisibili": cfr. anche <https://www.fanpage.it/unicef-bambini-invisibili-nel-mondo-registrazione-alla-nascita/http://www.fanpage.it/testualmente>;

"Il nuovo rapporto (in realtà risalente all'anno 2012, periodo in cui sono avvenuti i fatti oggetto del presente procedimento), intitolato 'Every child's birth right. Inequities and trends in birth registration (Diritto di nascita di ogni bambino. Disuguaglianze e tendenze nella registrazione alla nascita)', presenta analisi statistiche sui 161 Stati con i dati e le stime più aggiornati sul fenomeno disponibili per ciascun paese.

A livello globale, nel 2012, solo circa il 60% dei neonati è stato registrato alla nascita.

Il tasso varia significativamente a seconda delle regioni, con livelli più bassi in Asia Meridionale e in Africa Subsahariana.

I 10 Stati con i tassi di registrazione alla nascita più bassi sono, nell'ordine: Somalia (3%), Liberia (4%), Etiopia (7%), Zambia (14%), Ciad (16%), Tanzania (16%), Yemen (17%), Guinea Bissau (24%), Pakistan (27%) e Repubblica Democratica del Congo (28%).

Anche quando i bambini vengono regolarmente registrati, a molti di loro non rimane traccia della registrazione avvenuta.

In Africa Orientale e Meridionale, ad esempio, solo circa metà dei bambini registrati dispone di un certificato di nascita.

Nel mondo, un bambino registrato su sette non ha il certificato di nascita. In molti Paesi, ciò è dovuto a costi di registrazione troppo onerosi per i più poveri. Altrove, invece, il certificato di nascita semplicemente non viene rilasciato alle famiglie".

⁸⁰ Proprio negli anni oggetto del presente procedimento sono stati pubblicate sui quotidiani di tutto il mondo notizie relative all'inchiesta svolta da Amnesty International relativa allo sfruttamento dei minori in RDC, costretti a lavorare per pochi centesimi nelle miniere estrattive di cobalto (per tablet, telefoni, computers)

⁸¹ Si fa esplicito riferimento allo scandalo dei piccoli "shegué", scacciati perché accusati di stregoneria; nella sola Kinshasa l'Unicef stima vi siano più di 13.800 shegué, bambini e bambine di strada che sopravvivono di lavoretti nei mercati, elemosina e piccoli furti, ma spesso anche di prostituzione, attività illegali e altri espedienti.



E ancora, non appare fondato il richiamo, effettuato più volte dalla dott.ssa Della Monica, ad asserite omissioni, omertà e ritardi che Ai.Bi avrebbe tenuto nell'informare la C.A.I. della sparizione dei cinque bambini suindicati.

E' certo ed incontestato, in quanto documentato, che Ai.Bi, dopo essere stata informata dai responsabili in RDC della sparizione dei cinque bambini già abbinati ai genitori adottivi italiani, solo un mese e mezzo più tardi, il 23-4-2014, informava di quel fatto i genitori, i quali a loro volta due settimane più tardi, il 9-5-2014, preoccupati ed allarmati del "silenzio" che Ai.Bi consigliava loro di mantenere sulla vicenda, informavano la Commissione.

Più specificatamente, dagli atti allegati all'esposto risulta che la C.A.I. in data 9-5-2014 veniva contattata dapprima da una coppia di genitori (coppia 1, genitori adottivi di), e successivamente da altre due coppie (coppia 2 e coppia 3)⁸², le quali riferivano allarmate alla dott.ssa Della Monica che i responsabili di Ai.Bi due settimane prima, il precedente 23-4-2014, li avevano contattati telefonicamente (attraverso GRIFFINI Valentina) per informarli del fatto che il marzo precedente i bambini da loro adottati erano spariti dal centro di accoglienza in cui si trovavano; per suggerire loro di non informare la C.A.I. di quanto accaduto; per scusarsi del fatto di averli informati in ritardo dell'accaduto, assumendo che "le autorità locali avevano chiesto di attendere tre settimane per fare accertamenti e verificare se vi fosse una richiesta di riscatto e che il giudice congolese, in ragione della eccezionalità della situazione, avrebbe assicurato l'ente circa la possibilità di concedere l'abbinamento di un secondo bambino, tenendo aperto l'abbinamento" originario⁸³.

Peraltro, non è possibile individuare in quel ritardo nella comunicazione un elemento di prova a carico dei responsabili di Ai.Bi in ordine ad una partecipazione anche indiretta in una qualche attività di traffico di minori: appare assolutamente ragionevole ritenere che, effettivamente, i responsabili di Ai.Bi, prima di informare i genitori, preferissero attendere i primi risultati investigativi dell'inchiesta che, nel frattempo, era stata avviata dalla AG e dalla Polizia congolese.

Tanto più che nel momento in cui la C.A.I., informata dai genitori, pretendeva dall'ente una relazione su quanto accaduto a Goma, tempestivamente Marco GRIFFINI, quale rappresentante legale di Ai.Bi., con lettera regolarmente protocollata rispondeva alla Commissione in data 20-6-2014, con allegato l'esito dell'inchiesta che si era conclusa in RDC solo pochi giorni prima, il 13-6-2014: se è vero che GRIFFINI ha tardato ad informare la C.A.I. dell'esito di quell'accertamento, si è trattato di un ritardo assolutamente innocente, di UNA SETTIMANA. Non solo: nella comunicazione del 20-6-2014 GRIFFINI si pone completamente nelle mani di C.A.I., chiedendo espressamente di avere dalla Commissione indicazione su come comportarsi.

Questo il contenuto testuale della lettera (nota AI/BI/vg/805/14⁸⁴: "Comunicazione relativa ai minori del Centro SPD Di Goma (RDC), a firma "Marco GRIFFINI - Presidente e Legale Rappresentante - alla C.A.I.

Corrispondenza /Documento generico Documento inviato come prioritario.

Data e ora di invio: 20/06/2014 ore 14.52.16

Numero di protocollo : 24679/2014/AL

Data evento: 20-6-2014

Oggetto: Comunicazione relativa ai minori del Centro SPD di Goma (RDC)

Descrizione: si veda documento allegato

Allegati: Comunicazione relativa ai minori del Centro SPD di Goma (RDC) in pdf

Mittente: Ai.Bi.

"Alla Spett.le Commissione per le Adozioni Internazionali Via di Villa Ruffo, 6 00196 Roma

Spett.le Commissione per le Adozioni internazionali,

la presente per riferire in merito all'iter adottivo dei minori di nazionalità congolese qui di seguito elencati:

- abbinato alla coppia 1
- i, abbinato alla coppia 2
- abbinato alla coppia 3
- 1 e e. sorelle abbinate alla coppia 4

Nel centro di accoglienza SPD (Solidarité Pour La Promotion De La Paix, Le Développement Intégrai Et La Lutte Contre Le VIH/Sida) di Goma, presso i quali i minori erano ospitati, si sono introdotti alcuni uomini armati e non identificati.

In seguito all'incursione è stato possibile riscontrare che mancassero dal centro di accoglienza nove minori segnalati per l'adozione ad Ai.Bi., tra i cui anche i (quattro) bambini sopra indicati.

⁸² Cfr. pagg. 111 ss dell'esposto e doc. 1 alleg. all'esposto:

⁸³ Cfr alleg 1, pag. 3 dell'esposto, dichiarazioni (.....); cfr. anche pagg. 116 ss dell'esposto, dove si legge il puntuale resoconto di tutti gli scambi di comunicazioni che vi sono stati fra i genitori adottivi e l'ente. Fino alla data del 20-6-2014, in cui è pervenuto il report conclusivo dell'indagine svolta in RDC ed in cui (pag. 123) si dice: "Alla data del 20-6-2014 Mauro PIZZALIS (di Ai.Bi) chiama i genitori e comunica l'avvenuta chiusura delle indagini da parte della polizia congolese...i minori non sono stati trovati, quindi hanno dovuto fare la chiusura dell'inchiesta, noi a seguito di questa chiusura abbiamo fatto chiaramente la comunicazione alla CAI, per informarli e chiedere riscontri su come agire..."

⁸⁴ Cfr. doc. 14 allegato alla richiesta di intercettazione in esame



Solo da ultimo le Autorità di Polizia Giudiziaria hanno disposto la chiusura delle indagini come da processo verbale allegato, essendo state le ricerche dei minori e dei malfattori del tutto infruttuose ed essendo ormai venute meno le speranze di ritrovare i minori.

La presente per chiedere altresì indicazioni da parte di codesta spettabile Commissione sul proseguo dell'iter adottivo delle coppie, evidenziando come il Tribunale per i Minori di Goma ha ritenuto di raccomandare ad Ai.Bi. di procedere con dei nuovi abbinamenti per le coppie i cui sopra".

Alla comunicazione del 20-6-2014 di GRIFFINI alla C.A.I. era allegato l'esito del procedimento che si era concluso il 13-6-2014 (una settimana prima) in RDC, nel quale era indicato chiaramente che quell'indagine aveva avuto esito negativo e non aveva consentito il ritrovamento dei minori⁸⁵.

In buona sostanza lo stesso GRIFFINI, dopo avere ricevuto pochi giorni prima (il 10/13-6-2014) dalla AG di quel paese un "Report" che sintetizzava l'esito delle indagini avviate in loco, informava immediatamente (il 20-6-2014) la Commissione dell'accaduto, comunicava di aver deciso lo spostamento cautelativo degli altri 18 minori seguiti da Ai.Bi. presenti nel centro di Goma alla casa famiglia di Kinshasa e chiedeva testualmente di avere "indicazioni da parte di codesta spettabile Commissione sul prosieguo dell'iter adottivo delle coppie, evidenziando come il Tribunale per i Minori di Goma ha ritenuto di raccomandare ad Ai.Bi. di procedere con dei nuovi abbinamenti".

Nella lettera di GRIFFINI alla C.A.I. del 20-6-2014, sopra riportata, l'indagato comunicava altresì alla Commissione che avrebbe provveduto a spostare in un altro orfanotrofio più sicuro (la casa famiglia "Ange Gabrielle" di Kinshasa) i minori che dopo l'incursione del 7-3-2014 si trovavano ancora nel centro SPD di Goma:

"Siamo a comunicare inoltre che, in considerazione dell'accaduto, abbiamo provveduto a trasferire dalla struttura "SPD (Solidarité Pour La Promotion De La Paix, Le Développement Intégral Et La Lutte Contre Le VIH/Sida)" di Goma alla struttura "Casa Famiglia Ange Gabrielle" di Kinshasa i bambini abbinati i cui nominativi sono nell'elenco in calce:

Bt

B

M

Mb

K

F

L

Ai

B

Nt

C

M

Distinti saluti.

Mezzano, 20 Giugno 2014".

Non solo: dallo stesso esposto della C.A.I. risulta pacifico che tutte le informazioni che, dopo quella prima comunicazione del 20-6-2014, la Commissione riceveva sulla vicenda, provenivano esclusivamente dall'ente, il quale a sua volta era l'unico che teneva contatti con la Polizia locale e la AG di Goma.

⁸⁵ Documento datato 10-6-2014, proveniente dalle Autorità della RDC, con la quale veniva informato Ai.Bi dell'indagine che era stata svolta in RDC a seguito di quella sparizione risulante a tre mesi prima, il 7-3-2014. Questo il contenuto testuale di quell'allegato:

"Repubblica Democratica Del Congo/Ministro Dell'interno, Sicurezza Decentralizzazione E Affari Consuetudinari Polizia Nazionale Commissariato Provinciale Del Nord-Kivu- Polizia Speciale Della Protezione Del Bambino e della Donna Pspef/Goma Pro-Giustizia Verbale Di Chiusura Ricerca N° 905/KIT/PSpef/Gov/2014;

L'anno duemila quattordici, il decimo giorno del mese di giugno alle ore sedici; Noi, Marcel TSHIBANGU, Commissario Principale, Direttore dell'inchiesta, Comandante del Battaglione Aggiunto che si occupa dell'Amministrazione e la logistica della Polizia Speciale della Protezione della Donna e dei Bambini a Goma; essendo di servizio;

All'ora figurante nell'intestazione del presente;

Visto gli articoli 5 e 7 del Codice di procedura penale congolese,

Visto gli articoli 84, 85 e seguenti dell'Ordinanza N° 78-289 del 3 luglio 1978 relativa all'esecuzione delle attribuzioni dell'Ufficiale e dell'agente di polizia giudiziario presso le giurisdizioni di diritto comune;

Visto il verbale dei sopralluogo e constatazione n°840/KIT/PSPEF/GM/2014 del 31 marzo 2014 relativo alla sparizione dal Centro SPD di 9 (nove) bambini adottati da coppie italiane, questo, a seguito di una incursione di uomini armati in questo Centro; e viste le inchieste senza esito condotte successivamente;

Considerando che le inchieste attivate dalla PSPEF principalmente per ritrovare i 9 (nove) bambini e contestualmente per catturare i colpevoli non hanno avuto successo e la speranza di trovare i bambini scomparsi è quasi nulla.

In fede, su quanto abbiamo riportato nel presente verbale decidiamo di chiudere le inchieste avviate da noi il 31 marzo 2014, nel giorno, mese e anno di cui sopra. Lo giuro che il presente verbale è sincero.

Direttore dell'inchiesta Marcel TSHIBANGU, Commissario Aggiunto e Comandante di Battaglione".



Basta scorrere l'indice della Relazione (alla pag. 146 vi è il paragrafo relativo alla "Presenza in carico da parte della Commissione delle procedure adottive gestite da Ai.Bi"): risulta "per acta" che da quel momento tutte le informazioni acquisite consistono in "verbali di assunzione di informazione" rese proprio ed esclusivamente dai responsabili di Ai.Bi: Chiesa, Zamberlin, Tembo, Puntin, Molinari, Ceppelli, Giovinazzo, Valentina GRIFFINI, Bertuzzi, Brivio, Pitzalis⁸⁶. Più precisamente, con lettera n. 25588/14 del 26-6-2014⁸⁷ la Commissione pretendeva formalmente dall'ente di ricevere chiarimenti ed informazioni su quanto accaduto il 7-3-2014 e sui successivi sviluppi giudiziari della intera vicenda, ed Ai.Bi rispondeva puntualmente, inviando giorno per giorno alla Commissione i diversi Report che, in lingua francese, provenivano dal Congo, e che venivano inviati all'ente dai due collaboratori in loco: il consulente legale Martin Musavuli e l'assistente sociale Oscar Tembo⁸⁸.

Non esiste alcuna informazione contenuta nell'esposto della Commissione che non provenga dallo stesso Ai.Bi. (a parte le dichiarazioni rese in sede di sit da alcune coppie di genitori che avevano scoperto dalle confidenze dei bambini adottati che i loro genitori erano ancora vivi nel paese di origine: cfr. *infra*): elemento, questo, che induce a ritenere la infondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata nei confronti di GRIFFINI e dei suoi familiari: se fosse stato in qualsiasi modo coinvolto in un "traffico di bambini" certo il GRIFFINI non si sarebbe auto-accusato davanti alla Commissione, inviando i Report di quello che era accaduto ed aggiornandola giorno per giorno di quanto stava accadendo.

Inoltre, occorre osservare che appare effettivamente insensata ed ambigua la giustificazione che il 23-4-2014 i responsabili di Ai.Bi hanno reso ai genitori adottivi dei cinque bambini scomparsi, contattandoli, informandoli riservatamente di quanto accaduto a Goma, ed invitandoli a riflettere sulla "opportunità di non avvisare tempestivamente la CAI dell'accaduto", assumendo che "la Presidente è arrivata da poco, non ha esperienza, non sa come trattare con le Autorità congolese e quindi non bisogna parlare con loro"⁸⁹; dichiarazione, questa, che legittimamente ha non solo indispettito, ma anche insospettito la Presidente della Commissione in ordine a possibili co-interessenze che l'ente poteva coltivare od avere sul territorio congolese e che potevano indurlo ad "insabbiare" o, in ogni caso, a gestire in piena autonomia ed anarchia la vicenda, avvalendosi dei collaudati, radicati e pregressi rapporti tessuti "in loco" con le autorità di polizia e giudiziarie della Provincia di Goma.

Perciò, avuto riguardo alla tempestività con cui GRIFFINI, dopo aver ricevuto il Report dell'accaduto dalle Autorità congolese (del 10/13-6-2014), informava la C.A.I. (il 20-6-2014) di quanto accaduto a Goma la notte del 7-3-2014, e, soprattutto, alla puntualità con cui lo stesso nei mesi successivi informava la Commissione di tutto quello che avveniva sul territorio congolese, è possibile affermare sin da ora che quell'"invito alla riservatezza" formulato alla volta dei genitori assistiti non fosse in alcun modo riconducibile a comportamenti illeciti che Ai.Bi e i suoi collaboratori avessero tenuto od omesso in ordine a quella vicenda.

Tanto più che la stessa Commissione, pure informata dai genitori adottivi già a far tempo dal 9-5-2014 della scomparsa dei minori dal centro di Goma del marzo precedente, attendeva a sua volta sette mesi prima di denunciare Ai.Bi alla Procura di Roma (la denuncia alla AG è del 15-12-0214): e la lettura integrale dell'esposto evidenzia che quella denuncia scaturiva non tanto dalla emersione di notizie/indagini/sospetti in ordine ad una complicità che Ai.Bi. poteva avere con quei fatti, quanto per attriti che già nei mesi precedenti erano maturati tra la dott.ssa Della Monica e Marco GRIFFINI; attriti che nei mesi successivi degeneravano tra l'altro in una campagna stampa pesantemente denigratoria dell'uno contro l'altra e nella presentazione di denunce reciproche⁹⁰.

C) Le condotte ostruzionistiche asseritamente poste in essere da AiBi dal dicembre 2014 nei confronti della C.A.I. e dell'ente da essa nominato ("I cinque pani");

Anche con riferimento al comportamento asseritamente ostruzionistico tenuto dal GRIFFINI e dai suoi collaboratori in occasione del trasferimento dei minori rimasti dall'orfanotrofio di Goma a quello di Kinshasa non si evidenzia alcuna condotta penalmente rilevante da parte degli indagati.

Come sopra precisato, a seguito di quei fatti, che avevano avuto un certo clamore mediatico, con nota prot. 60002/2014 del 19-11-2014 la C.A.I. in persona della dott. Della Monica pretendeva da GRIFFINI la "firma di deleghe in bianco", strumentali, nelle intenzioni della stessa, alla presa incarico dei minori rimasti nell'orfanotrofio SPD di Goma, ed alla attuazione del trasferimento degli stessi all'orfanotrofio di Kinshasa⁹¹. Nonostante il vano tentativo di spiegare alla richiedente che né la C.A.I. né Ai.Bi. potevano vantare ed esercitare alcun legittimo potere di decisione su quei bambini, che spettava esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e Governativa della RDC (sicché le

⁸⁶ Cfr. pagg. 146-180 dell'esposto

⁸⁷ Cfr. alleg. 136 all'esposto

⁸⁸ Cfr. pagg. 146 ss dell'esposto

⁸⁹ Cfr. pag. 137 dell'esposto, dichiarazioni rese dalle coppie alla CAI

⁹⁰ Cfr. *infra*

⁹¹ Cfr. doc. 28 alleg. alla memoria difensiva



"deleghe in bianco" apparivano del tutto inutili), GRIFFINI veniva estromesso dalla vicenda⁹².

In data 5-12-2014 tutte le coppie di aspiranti genitori adottivi che avevano conferito l'incarico ad Ai.Bi. su suggerimento della dott. Della Monica revocavano in massa l'incarico medesimo.

Con nota in data 23-12-2014 prot. N. 66189/2014⁹³ la C.A.I. incaricava l'ente autorizzato "I Cinque Pani"⁹⁴ di attuare il trasferimento dei minori abbinati alle coppie di genitori dall'orfanotrofio SPD di Goma ad una diversa struttura sita a Kinshasa. In adempimento a tale incarico con nota in data 24-12-2014⁹⁵ l'ente incaricato affidava ai propri consulenti in loco Charles Bashige e Arnold Kahembe il compito di dare corso all'incombente.

La reazione della AG congolese era netta ed immediata.

Con tempestiva ordinanza n. 1166 del 31-1-2015, confermato dal primo Presidente della Corte di Appello di Goma, il Presidente del Tribunale di Goma, adottava "misure precauzionali" volte a garantire che i minori adottati rimanessero negli istituti ai quali la Magistratura locale li aveva affidati, in considerazione dei "vari tentativi di portare via i bambini dai centri di accoglienza di Goma per conto della C.A.I., ignorando totalmente i poteri attribuiti al Tribunale per i Minorenni e al Presidente del Consiglio di Tutela di Goma". Con successiva nota in data 10-6-2015⁹⁶ il Presidente del Tribunale di Goma lamentava che l'ente autorizzato delegato dalla C.A.I. avesse "deliberatamente deciso di accompagnare a Kinshasa ... bambini adottati anche se affidati alla sua specifica tutela... il responsabile di questo comportamento, di cui un dossier è ora aperto in Procura presso il Tribunale di Grande Istanza di Goma Prot. RPM70-729-PR021-SKD, ha affermato di avere agito sotto pressione della C.A.I. che agito attraverso l'organizzazione non governativa 'I cinque pani'...colgo l'occasione per rivolgermi alla C.A.I. e alla associazione 'I cinque pani'; esse devono smettere...di violare i regolamenti e le leggi della Repubblica. Esercitare pressioni sugli orfanotrofi di Goma per condurli a violare le leggi regolamenti della Repubblica rappresenta un atteggiamento di disprezzo per la sovranità. Quindi, nel rispetto della legalità, essi sono invitati ad assicurare una collaborazione con le strutture statali congolese, che hanno tra loro i compiti di salvaguardia dell'interesse superiore dei bambini". Le reazioni stizzite delle autorità giurisdizionali di Goma proseguivano anche nei mesi successivi, con provvedimenti che confermavano la correttezza dell'intervento del Presidente del Tribunale di Goma⁹⁷, a tutela dei minori adottati che si trovavano ancora nel territorio congolese e dunque erano sotto la sua giurisdizione, ed in conformità con la decisione presa dal Governo della RDC, risalente all'anno prima, vale a dire il 25-9-2013, con cui lo stesso aveva deciso di congelare tutte le adozioni internazionali in atto, nell'interesse superiore dei minori ed al fine di ricontrollare tutte le procedure di adozione eseguite.

Parallelamente, in Italia, la reazione di Marco GRIFFINI non era certo più mite.

Dal 23-12-2014, vale a dire dal primo momento in cui la C.A.I. attraverso la associazione "I cinque Pani" organizzava ed imponeva autoritativamente il trasferimento dei minori da Goma a Kinshasa, Marco GRIFFINI cominciava a tempestare di denunce per quanto accaduto dapprima il Console italiano a Kinshasa dott. Massimiliano D'Antuono e poi la AG (di Milano, Roma e Bolzano) nei confronti sia della allora Presidente della C.A.I. dott. della Monica, sia della associazione la stessa aveva incaricato ("I cinque Pani"), sia della operatrice di tale associazione, tale Sekamonyo Muniyavimana Benedicite, detta "suor BENEDECITE". Quello che in buona sostanza veniva denunciato dal GRIFFINI era la illegittimità di quei trasferimenti di minori, che in assenza di alcuna comunicazione ad alcuno dei soggetti responsabili del procedimento di adozione internazionale in quel paese (l'AG di Goma, il Ministero del Genere e della Famiglia; il Consiglio di Tutela; il Sindaco del Comune di competenza), violavano la sovranità dello stato della RDC (sotto la cui diretta giurisdizione operavamo gli orfanotrofi sparsi sul territorio, compreso quello di Goma SPD ove erano avvenuti i fatti), e attraverso prelevamenti grossolanamente organizzati in orari notturni e in ogni caso traumatici per i minori commettevano altresì condotte maltrattanti nei confronti dei minori stessi⁹⁸.

⁹² Occorre altresì evidenziare a questo proposito quanto lamentato dalla difesa di GRIFFINI nella memoria difensiva del 6-4-2018, in atti, a pag. 39: "...molteplici comunicazioni inviate alla CAI da Ai.Bi (con le quali si rappresentavano i limiti all'operato della CAI posti dalla legge congolese) siano curiosamente scomparse dagli archivi della Commissione proprio in coincidenza con la defenestrazione della ex vicepresidente"

⁹³ Cfr. doc. 12 alleg. alla memoria della difesa: "La CAI...autorizza l'organism 'I cinque Pani' con il supporto dei suoi collaboratori e rappresentanti in RDC a trasferire tutti i minori sotto indicati...da tutti i luoghi ove si trovano avverso altre strutture di accoglienza"

⁹⁴ Ente autorizzato che ha sede legale a Firenze

⁹⁵ Cfr. doc. 13 alleg. alla memoria difensiva degli indagati

⁹⁶ Cfr. doc. 16 alleg. alla memoria difensiva degli indagati

⁹⁷ Cfr. nota del 19-5-2015 a firma del Presidente della Corte di Appello di Goma: doc. 9 alleg. alla memoria difensiva in atti; nota in data 13-8-2016 del Presidente del Tribunale di Goma: cfr. doc. 15 alleg. alla memoria difensiva in atti

⁹⁸ Queste nel dettaglio le numerose denunce presentate da GRIFFINI nei confronti della Presidente della CAI, di "I cinque pani" e di Suor Benedicite a far tempo dal gennaio 2015:

- in data 13-1-2015 (procedimento penale N. 9689/15; PM titolare dott. Daima Bollone): denuncia presso il PM di Milano nei confronti dott.ssa Della Monica confronti per i reati di cui agli artt. 323, 328, 595 cp; il fascicolo veniva successivamente trasmesso alla AG di Roma per competenza territoriale (PM procedente dott.ssa Golfieri). Nella denuncia il GRIFFINI "denunciava di avere ricevuto dall'avv. MUSA'ELLI proprio referente a Goma in Congo, notizie relative a presunte irregolarità nelle adozioni internazionali riferite anche ad un traffico di minori, e faceva anche riferimento ad una comunicazione del Presidente del Tribunale per i minori di Goma. Nell'ipotesi anche un traffico di bambini, l'esponente precisava che la vicenda era riconducibile a tale suor Benedicite Moria SEKAMONYO MUNIYAVIMAN-Yerdiane

Orbene: quello che in questa sede è possibile affermare con tranquillizzante certezza è che il trasferimento dei minori da Goma a Kinshasa era un atto che spettava non certo alla C.A.I. o ad un ente da essa collegato (né tantomeno a GRIFFINI ed Ai.Bi, che si sono astenuti dal farlo), ma esclusivamente alla Autorità della RDC.

Nel sistema giuridico congolese - come d'altronde in quello italiano - il collocamento di un minore presso un istituto non dipende certo dall'arbitrio di un'istituzione governativa straniera (nel caso di specie: "I cinque pani" l'ente indicato dalla C.A.I.), né tanto meno dalle convinzioni/desideri/auspici degli aspiranti genitori in Italia, ma viene determinato dalla Magistratura territorialmente competente, previa valutazione dell'interesse del minore. Si tratta, come si è visto, di un modello procedurale del tutto sovrapponibile a quello vigente in Italia, ove spetta al Tribunale per i Minorenni (e certo non a un ente, privato o pubblico che sia, e tanto meno estero) provvedere in merito alla declaratoria di adottabilità dei minori ed alla individuazione e/o sostituzione della struttura destinata ad ospitare gli stessi⁹⁹.

In altre parole, non può non lasciare perplessi la scelta della Presidente della C.A.I. la quale, imponendo di trasferire altrove i minori (da Goma a Kinshasa), senza l'autorizzazione della AG locale ed anzi in spregio ad una ordinanza del giudice competente¹⁰⁰ (sebbene senz'altro in buona fede, al fine di tutelare nell'urgenza dei minori che in quel momento sembravano trovarsi sottoposti al rischio di essere rapiti come gli altri cinque, che a marzo di quell'anno erano spariti dal centro SPD), ha all'evidenza travalicato i propri poteri istituzionali e commesso un abuso di potere¹⁰¹, non ingiustificatamente censurato, come era suo dovere istituzionale, dal Presidente del Tribunale di Goma. E non può non essere evidenziato che tale comportamento in concreto non ha certo agevolato il buon esito della vicenda (già ostacolata dalla moratoria che dal settembre 2013 pendeva sulle teste dei complessivi 182 minori che non erano ancora riusciti a raggiungere i genitori adottivi in Italia¹⁰²), per di più nel momento delicato in cui la Commissione interministeriale istituita in quel paese stava vagliando una ad una, nell'ambito della moratoria, la regolarità e la compatibilità con le norme di diritto interno e con l'esigenza superiore di tutela del minore di tutte le oltre mille adozioni internazionali che erano state eseguite in quel paese e che a quel momento erano state tutte "congelate".

In ogni caso, per quanto interessa il presente procedimento, nessuna condotta di ostruzionismo e di ostacolo alle decisioni della C.A.I. è stata posta in essere da GRIFFINI ed dai collaboratori di Ai.Bi. in occasione dello spostamento dei minori dall'orfanotrofio di Goma a quello di Kinshasa, eseguito dai responsabili dell'ente "I cinque pani". In buona sostanza Ai.Bi, che conosceva quel territorio da anni e da tempo aveva tessuto collaudati rapporti con le autorità di quel paese, fin da subito ha denunciato la stravaganza (rectius: illegittimità) del comportamento deciso dalla C.A.I. e posto in essere dai due enti autorizzati da lei nominati (nonché dalla "Fondazione Raphael"; dai loro consulenti legali Charles Bashige ed Arnold Kahembe; da tale "Suor Benedetta" del centro Amamatu di Kinshasa; da tale Raymond Tulinabo del centro Mucupe, che per quella vicenda veniva addirittura arrestato dalla AG di Goma per quattro giorni, dall'1 al 4-6-2015¹⁰³). In buona sostanza Marco GRIFFINI, esautorato di ogni potere sul luogo, si è limitato ad ammonire a gran voce in Italia, nell'interesse dei minori e delle coppie adottandi in Italia, che la condotta

(associazione "I quattro Pani"). La medesima denuncia era stata inoltrata a cura dello stesso GRIFFINI anche alla C.A.I.:

- in data 14-4-2015: seconda denuncia con allegate le comunicazioni provenienti dall'avv. MUSAVELLI e del Presidente del Tribunale di Goma, relative al trasferimento dei bambini dall'orfanotrofio di Goma ad altro di Kinshasa (disposto dalla C.A.I.).

- in data 22-5-2015 e integrazione del 22-6-2015;

- in data 7-10-2015 e 17-2-2016: con allegata documentazione proveniente dall'AG di quel paese, per l'asserito illecito trasferimento dei minori da Goma a Kinshasa, presso la associazione "I cinque Pani".

Il PM precedente (dott. Baima Bollone) chiedeva quindi informazioni alla C.A.I. in ordine alla vicenda e la stessa "con nota 30-4-2014 comunicava al PM di Milano che non vi era alcun provvedimento riguardante minori indicati nella richiesta perché mai interessati da procedure di adozione internazionale ad opera di enti autorizzati, mentre gli stessi bambini risultavano...trasferiti presso l'associazione "I Cinque Pani". A seguito di tutte quelle denunce, in data 1-9-2015 la AG delegata delle indagini (Squadra Mobile di Milano) prima di trasmettere gli atti a Roma provvedeva a sentire a sommarle informazioni lo stesso avv. MUSAVELLI, legale di Ai.Bi in RDC, evidentemente giunto a tale fine in Italia dal Congo, il quale confermava le accuse rivolte da GRIFFINI a Suor BENEDECITE.

A tutte queste vicende e comportamenti l'esposto della Commissione dedica ampie pagine, assumendo che tali denunce in buona sostanza fossero del tutto infondate, ritorsive e dirette a screditare l'operato della CAI e dell'ente da essa incaricato "I cinque pani".

Il fascicolo veniva poi trasmesso dalla AG milanese a quella romana, ed attualmente è ancora pendente presso la AG di Roma, nei confronti del soggetto originariamente indicato dal GRIFFINI come responsabile del traffico di minori (SEKAMONYO MUNYAWIMANA Benedicite detta "Suor Benedicite", indagata per il reato di cui all'art. 71 L. 184/1983) e della dott.ssa Della Monica (indagata per i reati di cui agli artt. 323, 328 e 595 cp commesso ai danni dei GRIFFINI).

⁹⁹ Cfr. in questo senso: Cass. Civ. sez. VI, 24 febbraio-15 luglio 2013 n. 14482

¹⁰⁰ Cfr. docc. 8 e 9 alleg. alla memoria della difesa degli indagati

¹⁰¹ Nel decreto di rigetto di intercettazione questo GIP ha parlato di "incidente diplomatico" sorto in quel frangente fra la C.A.I. - organo politico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Italia - e i rappresentanti delle Istituzioni della RDC.

¹⁰² In verità, Marco GRIFFINI negava di ostacolare le operazioni di trasferimento dei minori dai centri gestiti da Ai.Bi: cfr. sul puntolo sua lettera protocollata scritta alla CAI: pagg. 255 ss dell'esposto e alleg. 126, significando che "Ai.Bi aveva agito con piena collaborazione rispetto alle iniziative della Commissione"

¹⁰³ Cfr. pagg. 332 ss dell'esposto: nell'esposto si dice che quell'arresto sarebbe stato orchestrato e "montato da responsabili di Ai.Bi", affermazione che ragionevolmente ha irritato la Autorità Giudiziaria di Goma, proprio nel momento in cui la Commissione istituita dal Governo centrale della RDC stava vagliando tutte le adozioni internazionali per le quali aveva disposto il congelamento già a far tempo dal settembre 2013, dunque molto prima dei fatti oggetto del presente procedimento

posta in essere dalla C.A.I., rischiava di compromettere ogni possibilità di collaborazione con le Autorità congolese e di dar vita ad uno scontro istituzionale a tutto svantaggio degli aspiranti genitori e dei loro bambini.

Conclusivamente, non sussistono elementi che consentano di qualificare come reato il comportamento di contrapposizione alla C.A.I., che Marco GRIFFINI ha anche ostentatamente e mediaticamente tenuto trovando il sostegno della AG congolese e del Ministero della Famiglia e del Genere e dei Minori di Kinshasa.

Non sussistono nemmeno elementi che consentano di ipotizzare, in assenza di alcun preciso riscontro, che sul territorio della RCD tutte le autorità giudiziarie e ministeriali che hanno censurato esplicitamente gli atti della C.A.I. e degli enti da essa nominati fossero stati corrotti e conniventi con una qualche attività legata ad un "traffico di bambini" riconducibile a Marco GRIFFINI e ai suoi sodali.

Più precisamente, secondo l'ipotesi originariamente ipotizzata nell'esposto, Ai.Bi avrebbero utilizzato il denaro offerto come donazione dagli aspiranti genitori adottivi per corrompere le autorità giudiziarie e di polizia di quel paese (in particolare della Provincia di Goma) e per carpire in questo modo l'emissione di "decreti di adottabilità" di minori che, invero, sarebbero stati illegittimamente e scelleratamente sottratti alle famiglie naturali ed avviati ad una adozione in realtà non necessaria.

Invero, non vi è alcuna prova in questo senso. Inoltre, tre argomenti logici consentono di escluderlo con tranquillizzante certezza, quali elementi probatori a discarico:

- in primo luogo, il comportamento assunto dal Governo Centrale, che il precedente 25-9-2013 aveva congelato tutte le adozioni in fieri, impedendo l'emigrazione dei minori già adottati dal paese, prova che l'Autorità congolese era assolutamente attenta alle sorti dei suoi bambini, sicché l'ipotizzato fantomatico meccanismo corruttivo funzionante ed attivo nella Provincia di Goma, se fosse davvero esistito, non sarebbe certo sfuggito al controllo dell'autorità centrale;

- in secondo luogo, in RDC come già osservato, vi erano al momento dei fatti e permangono oggi milioni di minori abbandonati, sicché non si comprende proprio per quale motivo GRIFFINI e i suoi sodali, anziché raccoglierci sulle strade, avrebbe dovuto procacciarsi sottraendoli alle famiglie naturali e pagando le autorità locali;

- in terzo luogo, la stessa C.A.I. (munita di pieni poteri sanzionatori in questo senso), se fosse stata davvero convinta che Ai.Bi e GRIFFINI fossero inseriti in un qualche scellerato sistema corruttivo, certo non avrebbe avuto bisogno di attendere l'esito di un procedimento penale per intervenire nei loro confronti: avrebbe avviato il procedimento disciplinare nei confronti di GRIFFINI, revocandogli la autorizzazione governativa (cosa che invece non ha fatto), ed avrebbe deciso di sospendere tutte le procedure di adozione in quel RDC (cosa che, invece, non è mai avvenuta).

Allo stato, e senza soluzione di continuità, le adozioni internazionali nella RDC continuano ad avere luogo: non solo tutti i 47 minori adottati con Ai Bi, oggetto del presente procedimento, insieme con gli altri 135 minori adottati in Italia con le altre associazioni, hanno fatto ingresso nel nostro paese, ma altri minori, negli anni successivi e tutt'ora, vengono adottati in RDC, sotto la guida della C.A.I., negli stessi distretti (compresa la Provincia di Goma) in cui operava (e continua ad operare, fra le altre) l'associazione retta dal GRIFFINI: Ai.Bi.

D) I contratti di esclusiva:

E ancora, secondo l'opponente Ai.Bi avrebbe operato per le adozioni internazionali in RDC attraverso la stipula, con il centro di Goma e con gli altri orfanotrofi sparsi su quel territorio, di "contratti di esclusiva"¹⁰⁴, attraverso i quali avrebbe ottenuto la segnalazione in via esclusiva di minori da proporre per l'adozione a famiglie italiane, in cambio di controprestazioni in denaro e contributi ai centri, dando vita a un sistema deprecabile e illecito.

Più specificatamente, nell'esposto della dott.ssa Della Monica si fa presente che secondo un consueto e collaudato "modus operandi", Ai.Bi effettuava:

- delle donazioni in denaro in favore di alcuni orfanotrofi, per importi mensili variabili (tra i 100 e i 150 USD, in alcuni casi a seconda dell'età del minore, inferiore o superiore a 18 mesi) "durante il periodo dell'adozione di ogni minore" per un periodo di tempo predeterminato;

- ulteriori donazioni in denaro in favore degli stessi centri (non predeterminata nel "quantum") "al termine di ogni procedura andata a buon fine", ora "per migliorare le condizioni di vita dei minori del centro" ora "come contributo per il mantenimento del minore adottato".

L'Ufficio Requirente citava a mero titolo esemplificativo quanto previsto nell'accordo tra AiBi e il centro FED ASBL - *Association Femme et de Developpement* di Goma¹⁰⁵: da parte della coppia adottante veniva sborsata una somma di denaro, che veniva fatturata dall'orfanotrofo, a titolo di "donazione liberale"; essa doveva essere versata in due tranches: 250,00 USD al momento dell'abbinamento minore/coppia e 250,00 USD alla conclusione dell'adozione.

¹⁰⁴ Cfr. pagg. 40 ss dell'esposto

¹⁰⁵ Cfr. alleg. 51 all'esposto, sottoscritto in data 20.09.2013 con clausola di "esclusiva" nelle adozioni internazionali rispetto alle altre organizzazioni italiane e donazione di 500 USD in favore del centro da parte di Ai.Bi per ogni procedura andata a buon fine.

La stessa somma era dovuta anche se si trattava di più bambini che sono fratelli o sorelle¹⁰⁶: questo significa che se l'abbinamento riguardava un minore la somma da versare era di E. 500,00; se l'abbinamento riguardava due minori la somma da versare era di E. 1.000,00; se i minori abbinati erano tre, la somma da versare era di E. 1.500,00: in buona sostanza, sia che i tre bambini venissero adottati da una coppia soltanto o da tre coppie, la somma che doveva essere versata all'ente per il loro mantenimento era sempre e comunque di E. 500,00 per ciascuno di essi, e dunque di E. 1.500,00 complessivi: come è ovvio, dal momento che sempre di tre bocche da sfamare si trattava. Il centro si impegna a sua volta ad utilizzare il contributo per migliorare le condizioni di vita dei minori nel centro.

L'Ufficio Requirente richiamava sul punto quanto puntualizzato dalla C.A.I. con riferimento a tali clausole contrattuali, all'interno delle "Linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri" (approvato dalla CAI con delibera nr. 3 dell'1/3/2005); nella parte dedicata a "Gestione contabile, certificazioni delle spese e oneri deducibili", più precisamente, la Commissione precisava che: "l'elargizione in denaro nonché le donazioni e/o richieste di partecipazione a programmi di cooperazione e solidarietà potranno essere corrisposte all'ente dalle coppie, solo dopo la conclusione dell'iter adottivo, in considerazione che esse non possono essere ricomprese tra i costi procedurali, ma rappresentano l'espressione di un coinvolgimento degli obiettivi perseguiti dall'ente".

Invero, occorre osservare che il criterio per decidere della legittimità o meno di tali "clausole di esclusiva" è stato indicato dalla giurisprudenza amministrativa, e precisamente dal TAR Lazio, citato nello stesso esposto¹⁰⁷.

Quella pronuncia veniva emessa all'esito della presentazione di un ricorso da parte di un ente autorizzato alle adozioni internazionali, che aveva stipulato dei veri e propri "contratti di somministrazione" di esseri umani con due istituti cambogiani¹⁰⁸ ed al quale pertanto tale autorizzazione era stata revocata; in quel caso nessun procedimento penale era stato avviato; peraltro, i giudici amministrativi rigettavano il ricorso dell'ente e ribadivano la correttezza della revoca della autorizzazione disposta dalla Commissione. Più precisamente, in quella sentenza, citata integralmente nell'esposto della Commissione, i giudici amministrativi accertavano in fatto che quell'ente autorizzato aveva stipulato dei veri e propri "contratti di somministrazione" avente ad oggetto esseri umani con due centri accoglienza cambogiani: segnatamente, questi avevano assunto "l'obbligazione il cui oggetto è la 'messa a disposizione' di un numero di abbinamento di bambini in via esclusiva e con un minimo inderogabile"; a sua volta, l'ente aveva assunto "l'obbligazione di corrispondere una somma di denaro determinata, sia pure volta a migliorare le condizioni di vita dei bambini all'interno dell'Istituto, e l'ulteriore obbligazione eventuale di una donazione suppletiva per ogni adozione che superasse il numero pattuito...ai fini della valutazione...ciò che rileva è il dato sostanziale, rappresentato da un istituto che si impegna, in pratica, a fornire un numero predeterminato di adottandi con vincolo di esclusiva ad una associazione italiana, a quale a fronte di ciò e solo per questo si impegna ad una donazione". Conclusivamente, il TAR Lazio rigettava il ricorso dell'ente escluso, assumendo che "il nostro ordinamento rifiuta categoricamente che esseri umani possano essere oggetto di quello che il provvedimento impugnato ha definito un vero e proprio 'contratto di somministrazione di bambini...in violazione con la Costituzione Italiana, con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dei principi previsti dalla Convenzione dell'Aja...non è in discussione la ovvia compatibilità di rapporti commerciali con un divieto di finalità di lucro in capo all'ente che tali rapporti intrattiene, quanto ben diversamente l'oggetto dei rapporti commerciali stessi cioè l'individuazione di un numero predefinito con vincolo di esclusiva di proposte di abbinamento di minori"¹⁰⁹.

In quella sentenza il TAR Lazio riconosceva peraltro la validità in astratto delle "clausole di esclusiva", qualora fossero presenti le seguenti condizioni:

- che la somma di denaro pattuita non venga versata dalla coppia adottiva alla famiglia naturale (in modo da non condizionarne e comprarne il "consenso" alla adozione), bensì all'ente, a titolo di contributo per il mantenimento del minore;
- che l'orfanotrofio non si impegni in alcun modo a fornire all'ente un numero minimo prestabilito di bambini, in via di esclusiva e con un minimo inderogabile: in buona sostanza non si tratta di quella che invece è assolutamente vietata e contraria all'ordine pubblico internazionale, vale a dire una "somministrazione di bambini", ma di un accordo in cui l'ente, in caso di (anche uno solo!) un bambino da adottare ospitato da quel centro, si impegna a contribuire al suo mantenimento garantendosi in cambio la "esclusiva": vale a dire l'abbinamento di quel bambino a qualcuno degli aspiranti genitori adottivi che si sono rivolti a quell'ente, e non a tutti gli altri.

Orbene: nel caso di Ai.Bi, le clausole di esclusiva sono legittime, perché in buona sostanza non consistono in contratti di somministrazione di bambini.

Inoltre, i costi esposti da Ai.Bi indicati in atti appaiono assolutamente omogenei rispetto a quelli proposti da altri enti autorizzati ad operare le adozioni internazionali, che in ottemperanza ad un "principio di trasparenza" sono

¹⁰⁶ Così come riportato testualmente sulla richiesta di intercettazione telefonica del PM, pag. 6 della stessa

¹⁰⁷ Cfr. pag. 57 dell'esposto

¹⁰⁸ Non sono citati procedimenti penali ex art. 416 cp eventualmente instaurati nei confronti di quell'ente revocato ("Famiglie & Minori onlus"); ente che in ogni caso aveva adito la AG amministrativa perché riteneva corretto il proprio "modus operandi"

¹⁰⁹ Cfr. pagg. 57 ss dell'esposto

stati pubblicati sullo stesso sito della Commissione, che propone una tabella di massima di "costi fissi" per ogni famiglia adottiva, divisi per continente e per paese: nella tabella "A" relativa al continente africano, non è indicato fra i diversi paesi di provenienza dei minori la Repubblica Democratica del Congo, ma sono proposti altri paesi (Burkina Faso, Costa D'avorio, Etiopia, Madagascar, Tanzania). Inoltre, sul sito della C.A.I. esiste da qualche tempo la indicazione precisa, per ciascuno dei 63 enti autorizzati ad operare le adozioni internazionali (da Ai.Bi ai "Cinque pini"), del costo che, per ogni continente o per ogni paese, le famiglie adottive devono sostenere come costi fissi, che, ovviamente, variano a seconda del contesto geografico e socio politico del momento. I costi proposti da Ai.Bi appaiono assolutamente omogenei rispetto a quelli proposti dagli altri 62 enti autorizzati, da poche migliaia di euro per l'Albania ai 13.000,00 euro per il Nepal ¹¹⁰.

Occorre altresì evidenziare che l'ufficio Requirente non ha segnalato alcuna opacità nella contabilità e nelle movimentazioni bancarie di Ai.Bi.

Più specificatamente, non appare indice di reità il fatto che Ai.Bi non avesse un solo conto unico dedicato alle adozioni internazionali, ma tanti conti correnti quante erano le procedure aperte, in quanto la stessa carta dei Servizi dell'ente non impone certo l'unicità del conto corrente, ma si limita a prescrivere che "i rapporti economici tra ente e coppie che conferiscono il mandato devono essere regolati a mezzo di bonifico su apposito conto corrente bancario e postale" ¹¹¹. Tale scelta di utilizzare più conti correnti, ognuno destinato ad un determinato scopo, sembra essere misura idonea ad agevolare eventuali accertamenti, evitando commistioni ed interferenze potenzialmente in grado di rendere meno agili le verifiche delle operazioni compiute.

Inoltre, risulta "per acta" che Ai.Bi, pur non essendo obbligata in questo senso, ogni anno ha prodotto alla Commissione il proprio bilancio ¹¹².

E) La fratrie separate e i genitori naturali rimasti in RDC dei minori adottati:

Infine, non si rileva alcun elemento di prova a carico che consenta l'esercizio dell'Azione penale in un giudizio nella circostanza, pacifica agli atti, che alcuni dei minori congolese adottati, dopo essere giunti in Italia, abbiano confidato ai propri genitori adottivi di avere lasciato in RDC dei genitori e/o dei fratelli, e/o che altri fratelli sono stati adottati da altre famiglie.

Anche su questa vicenda l'esposto dedica ampie pagine ¹¹³.

Come sopra più volte precisato, la presenza dei familiari non pregiudica la legittimità del provvedimento di adozione.

Con riferimento alla presenza sul territorio di origine dei genitori naturali ¹¹⁴, nel caso di specie tutte le adozioni oggetto del presente procedimento hanno riguardato bambini che si è accertato essere "in stato di abbandono"; e con riferimento alla declaratoria del loro "stato di abbandono" e della loro conseguente "adottabilità", essi sono stati pronunciati all'esito di un procedimento complesso, cui hanno partecipato sia la Autorità Giudiziaria, sia il Ministero del Genere e della Famiglia, sia il Consiglio di Tutela, sia il Sindaco del Comune di competenza. In ogni caso, è notorio che la maggior parte dei bambini adottati non sono orfani, ma semplicemente minori dei quali i genitori naturali per i motivi più vari, in ogni caso irreversibili, non sono in grado di crescerli. Con particolare riferimento alla RDC poi, la disciplina applicabile, come più volte richiamato (cfr. *supra*), prevede che il genitore o il tutore possa esprimere un valido consenso alla adozione, sicché sia la sentenza di adozione sia i relativi procedimenti sono da ritenersi legittimi, conformi alla normativa interna ed a quella internazionale, anche quando sul territorio di origine vi siano ancora, come in molti dei casi oggetto del presente procedimento, i genitori naturali.

Con riferimento alla presenza sul territorio di origine dei fratelli, è notorio che la normativa applicabile impone di salvaguardare il più possibile il nucleo familiare di origine e di tenere uniti i fratelli, almeno a gruppi di due. E' notorio ed accade non di rado, nei procedimenti di adozione internazionale, che alcuni fratelli vengano dichiarati adottabili ed altri no, sicché questi ultimi rimangono nel paese di origine mentre i fratelli vengono adottati nei paesi di destinazione.

E' anche accertato che, secondo il "modus operandi" di Ai.Bi, così come riferito dallo stesso esponente, la coppia adottante che si rivolgeva ad Ai.Bi era tenuta a pagare a favore del centro una somma di denaro, che veniva fatturata dall'orfanotrofio, a titolo di "donazione liberale" (da versare nelle due *tranches* sopra indicate), somma che la coppia doveva sborsare anche nell'ipotesi che l'adozione riguardasse più bambini che erano fratelli o sorelle. Orbene: questo significa, dal punto di vista semplicemente economico, che era all'evidenza del tutto indifferente per Ai.Bi separare o tenere uniti i fratelli, dal momento che per ogni bambino "abbinato" la coppia adottiva doveva

¹¹⁰ Cfr. home-page della Commissione

¹¹¹ Cfr. doc. 25 della difesa degli indagati

¹¹² In conformità con quanto disposto nella delibera n. 13/08/SG della Commissione

¹¹³ Cfr. pagg. 429-544 dell'esposto

¹¹⁴ Cfr. pagg. 533 ss dell'esposto

versare in ogni caso il mantenimento nelle due *tranches* sopra indicate.

Orbene: al capitolo 13) dell'esposto sono inseriti 18 paragrafi relativi a diversi bambini, adottati da 18 coppie di genitori italiani, i quali sono stati divisi anche se in realtà *sarebbero fra loro fratelli, a gruppi di due o tre*; circostanza, questa, che avrebbe imposto il loro abbinamento ad una sola coppia di genitori (laddove disponibili ad adottare più fratelli), anziché a più coppie diverse.

Peraltro, l'abbinamento cumulativo di due o più bambini ad una sola coppia di genitori adottivi sembra essere stato un criterio senz'altro adottato dalla Autorità Giudiziaria della RDC, dal momento che è pacifico che i complessivi 182 bambini congolesi adottati e giunti in Italia tra il 2014 e il 2016, sono stati adottati da 149 coppie di genitori italiani: segno che diverse coppie (precisamente 33, circa 1/6) hanno senz'altro adottato almeno due minori. Inoltre, come sopra precisato, è evidente che l'ente non traeva alcun vantaggio economico dall'abbinare i fratelli a coppie diverse anziché alla stessa coppia, sicché non residuano motivi logici per ritenere che, laddove sussistessero le condizioni per conservare l'unità delle fratrie, Ai.Bi consciamente e volontariamente non lo abbia fatto.

Per quanto rileva nel presente procedimento, l'esposto della C.A.I. non precisa quanti casi di "abbinamento cumulativo" siano stati disposti con riferimento ai 47 bambini adottati con l'assistenza di Ai.Bi.

Dei 18 casi analizzati nell'esposto ¹¹⁵, per i quali è stata formulata l'ipotesi di violazione della normativa che prevede di tenere uniti i fratelli, due coppie di genitori assistiti da Ai.Bi hanno senz'altro avuto in adozione più bambini, e precisamente:

- i minori ¹¹⁶ (paragr. l) sono due fratelli e sono stati entrambi adottati dalla coppia I (che ha presentato opposizione alla archiviazione); un terzo minore, ¹¹⁷ è stato adottato da un'altra coppia adottiva (coppia ¹¹⁷; paragr. m); la divisione non può essere intesa come violazione della normativa sulla fratria, perché non vi è stata disponibilità della prima coppia ad adottare tutti e tre i fratelli;

- le minori ¹¹⁸ (paragr. r) sono tre sorelle (nate dallo stesso padre, non dalla stessa madre) e sono state adottate da un'unica coppia adottiva (coppia ¹¹⁸; Ai.Bi, che li ha seguiti nella adozione internazionale, ha proposto alla coppia una "integrazione dell'abbinamento" di un quarto fratello, ¹¹⁹, che la coppia ha accettato; l'adozione del quarto fratellino peraltro, nonostante la disponibilità dei genitori e dell'ente, non ha avuto seguito, perché una donna congolese, che l'aveva in affidamento, ha chiesto di poterlo adottare in RDC, e la domanda è stata accolta dalla AG di Goma.

Con riferimento agli altri minori adottati, e precisamente ai piccoli ¹²⁰ (paragr. o: genitori adottivi ¹¹⁹), ¹²⁰ (paragr. p: genitori adottivi ¹²⁰, che hanno presentato anch'essi opposizione alla archiviazione), ¹²¹ (paragr. q: coppia adottiva ¹²¹), non vi sono indicazioni di altri fratelli o sorelle consanguinei adottati in Italia, sicché la normativa sulla fratria è stata rispettata; solo per il piccolo ¹²² sembra, almeno secondo il ricordo del bambino come riferito ai genitori, che altri fratelli (in particolare ¹²², del quale il minore sentiva nostalgia) siano rimasti in Congo, verosimilmente perché non adottabili. I ¹²³ avrebbe invece un cugino che è stato adottato da un'altra coppia italiana (coppia adottiva ¹²³).

Per tutti loro, in ogni caso, non risulta - almeno secondo quanto indicato nello stesso esposto in esame - esservi stata alcuna arbitraria e volontaria violazione con riferimento alla fratria. Non è in ogni caso precluso ai genitori adottivi che abbiano scoperto, dai racconti e dalle confidenze ricevute dai loro bambini una volta giunti in Italia, di altri fratelli rimasti sul territorio congolese, di formulare una nuova domanda per la loro adozione.

Con riferimento ad altri minori, sembra che effettivamente alcuni fratelli siano stati divisi a seguito dell'adozione: si tratta più precisamente dei seguenti casi:

- un primo gruppo (lett. a-b-c-d) di quattro fratelli: essi sono stati tutti separati: ¹²⁴ e ¹²⁵ sono stati adottati da tre diverse coppie di genitori (A, B, C); ¹²⁶; ¹²⁷; ¹²⁸: cfr. paragrafi a, b, c) ¹²²: secondo quanto riferito dai piccoli ai genitori adottivi, una volta arrivati in Italia i genitori naturali li avrebbero "venduti" al centro di Goma ed altri fratelli si troverebbero ancora in RDC ¹²³; un quarto minore, ¹²⁹ (adottato da una quarta coppia, ¹²⁹: par.d) ha confidato ai genitori adottivi di avere due sorelle,

¹¹⁵ Cfr. capitolo 13, pagg. 429 ss

¹¹⁶ Cfr. pag. 483 dell'esposto

¹¹⁷ Cfr. pag. 488

¹¹⁸ Lettera r; pag. 519 dell'esposto

¹¹⁹ Cfr. pag. 503 dell'esposto

¹²⁰ Cfr. pag. 505

¹²¹ Cfr. pag. 516

¹²² Cfr. pagg. 429-450 dell'esposto

¹²³ Con memoria datata 7-11-2016 la coppia E

¹²⁴, i genitori di ¹²⁴; riferiscono che la minore (nata nell'anno 2007; affidata al centro SPD dal 2012; adottata nel 2013, all'età di sei anni) nell'anno 2016 avrebbe loro confidato che in RDC sarebbero rimasti altri due fratellini, mentre un'altra sorellina sarebbe morta; avrebbe altresì confidato ai genitori adottivi, fra il resto, che "la madre non voleva dare i figli al centro SPD, mentre il padre ha deciso di cederli, perchè erano poveri e dando i figli al centro avrebbero ricevuto dei soldi. / sa che questo è veramente avvenuto e che per lei gli altri due bambini alla sua famiglia sono stati dati soldi perchè ha sentito discussioni a casa su queste cose...quando sono arrivati i soldi i genitori li hanno presi tutti e si sono convinti che andava bene così".

e [redacted], e che la madre lavorava al centro SPD come coordinatrice; stessa dichiarazione resa da [redacted] (adottata dai [redacted]);

- un secondo gruppo (e-f-g-h-i) di sei fratelli: [redacted] (nata nell'anno 2009, adottata nel 2013 dalla coppia [redacted]; cfr. paragr. e), ha riferito di essere stata portata al centro SPD dal padre insieme ad altri due fratelli: [redacted] (invece adottata dalla coppia [redacted]; paragr. h), e [redacted] (adottato dalla coppia [redacted]), che invece non hanno rilasciato alla C.A.I. alcuna dichiarazione in questo senso). Dalla comparazione incrociata delle dichiarazioni che i minori, una volta arrivati in Italia, avrebbero reso ai genitori adottivi, sembra che i tre avessero altri fratelli ancora: [redacted] (adottata dalla coppia [redacted]; cfr. paragr. f), [redacted] (coppia adottiva cfr. paragr. g); [redacted], che invece sarebbero rimasti in Congo: il padre, che aveva più mogli, veniva a trovarli portando dolci; un'ultima sorella sarebbe identificabile in [redacted], nata nel 2008, adottata nel 2013 dalla coppia [redacted]; paragraf. i), la quale sembra avere confidato ai genitori adottivi di avere tre fratelli, [redacted] e [redacted] (di cui sopra); la bimba avrebbe aggiunto di essere stata percossa al centro SPD; di essere stata venduta senza i suoi fratelli "perché al centro aveva sentito dire che da soli valevano di più. la direttrice del centro mi diceva di essere stata trovata sulle montagne ma lei non se lo riusciva a ricordare perché non era vero");

- un terzo gruppo (j-k) di due sorelle divise in adozione sarebbe composto da [redacted] (adottata dalla coppia [redacted]; cfr. paragr. j) e [redacted] adottata dalla coppia [redacted] (cfr. paragr. K) ¹²⁴;

- un quarto trio di fratellini sarebbero costituite dai minori [redacted] (adottato dalla coppia [redacted] (paragr. n) ¹²⁵, [redacted] (coppia [redacted]), che non hanno rilasciato dichiarazioni), [redacted] (coppia [redacted]), che non hanno rilasciato dichiarazioni); di loro, il solo [redacted] ha confidato ai genitori di avere 14 fratelli e sorelle, molti dei quali fratelli solo dalla parte di padre (tale [redacted], che ha avuto più mogli); di ricordare il nome di alcuni fratelli ([redacted], [redacted], anch'essi adottati da famiglie italiane) e di essere stato costretto dalla direttrice del centro in cui si trovava, tale Madanie Nafisa, di non rivelare a nessuno questa confidenza.

Orbene: anche con riferimento alle adozioni sopra indicate, per le quali sembra essere stata violata la normativa sulla fratria, non è possibile individuare elementi di prova a carico di Ai.Bi.

In primo luogo, si ribadisce come fatto notorio, la presenza di fratelli di sangue rimasti nel paese di origine non è elemento che invalida la procedura di adozione.

In secondo luogo, il fatto che dopo il completamento delle procedure di adozione si sia scoperto, sulla base di confidenze che i minori hanno fatto ai genitori adottivi, che alcuni fratelli di sangue siano stati divisi ed adottati da diverse coppie di genitori anziché da una sola, occorre evidenziare che le "famiglie di origine", presenti nella RDC, si inseriscono in un contesto culturale fluido e destrutturato, spesso poligamico e molto diverso da quello che conosce il nostro ordinamento, dotato di prole, rapporti di appartenenze e provenienze familiari più precisi ed ordinati e - dato banale ma essenziale- numericamente più ridotti. Inoltre, spesso i minori non erano muniti di un "certificato di nascita", tanto che al momento della adozione è stato redatto, dalla AG del luogo, un "certificato di abbandono".

Più specificatamente, dei bambini adottati, in due dei quattro casi sopra esaminati la fratria è solo da parte di padre, che era poligomo, tanto che i minori, sebbene avessero spesso anche più di dieci fratelli, appartenevano a diversi gruppi familiari, sono stati abbandonati o comunque accompagnati nei centri di accoglienza in tempi diversi, e sono cresciuti, almeno fino alla adozione da parte dei genitori italiani, in un contesto culturale di famiglia estremamente allargata, dai confini non agevolmente accertabili.

Con riferimento ad essi, in buona sostanza, appare non solo arduo, ma anche inutile accertare le esatte fratrie e, soprattutto, il grado di esse. Inoltre, se tale accertamento, pure invocato dall'opponente (che ha chiesto di esaminare il DNA di tutti i minori summenzionati e di valutarlo comparativamente), è arduo e dispendioso per questa AG, "a fortiori" lo è stato per l'Autorità Giudiziaria della circoscrizione di Goma che li ha dichiarati adottabili, e, soprattutto, lo è stato per l'ente indagato Ai.Bi. che avrebbe proposto l'abbinamento ai diversi genitori adottivi senza rispettare le fratrie. Occorre sottolineare che della esistenza di fratelli, i minori hanno parlato ai genitori adottivi solo una volta che sono arrivati in Italia; circostanza, questa, che costituisce una ulteriore sbarramento alla prova di una consapevolezza, in capo a Marco GRIFFINI, ed agli altri operatori di Ai.Bi che operavano dall'Italia, di un rapporto di fratria tra essi. Tanto più che, come sopra più volte precisate, non vi era alcun vantaggio economico per l'ente nel dividere i fratelli.

In terzo luogo, dall'esposto non è possibile ritenere con certezza che si tratti effettivamente di fratelli di sangue: basti pensare al caso di [redacted] (cfr. *supra*): la madre di Rohema era la nonna di [redacted], sicché le due non erano sorelle.

Infine, anche qualora si accertasse che Ai.Bi, sebbene privo di vantaggi economici in questo senso, ha consapevolmente e volontariamente violato le norme della legge italiana che impongono di rispettare in sede di adozione il rapporto di fratria e di favorire la continuità del legame biologico con i fratelli, tale violazione, che può costituire causa di revoca della autorizzazione ad eseguire adozioni internazionali, non costituisce in ogni caso, di per

¹²⁴ Cfr. pag. 479

¹²⁵ Cfr. pag. 492

sé solo, elemento indiziario del reato associativo descritto in imputazione.

Da ultimo, non hanno acquisito alcun indizio di reità i primi accertamenti eseguiti dalla Squadra Mobile di Milano in data 31-3-2017, 4-5-2017 e 16-5-2017, su delega dell'Ufficio Requirente in sede. Più specificatamente:

- Nella prima relazione della Squadra Mobile di Milano in data 31-3-2017, agli atti, è contenuto un estratto tratto da google ("da fonti aperte") dal sito della Associazione Ai-Bi oggetto dell'indagine: questo l'esito:

"ONG (Organizzazione Non Governativa) riconosciuta dal Ministero Affari Esteri dal 1993 iscritta all'Anagrafe Unica delle Associazioni. Ente autorizzato all'attività nelle procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 31 dicembre 1998 n° 476 autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per le adozioni internazionali con autorizzazione n° 20/2000/AE/AUT./CC/DEL del 20/09/2000 per l'intero territorio nazionale e negli stati di Albania, Bosnia Erzegovina, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Cile, Cina, Colombia, Ecuador (non operativo), Federazione Russa, Honduras (non operativo), Kenya, Kosovo, Marocco (non operativo), Messico, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan (non operativo), Perù, Repubblica Democratica del Congo, Romania (non operativo), Serbia, Sri Lanka, Ucraina.

Ai.Bi è un'organizzazione non governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie.

Nasce nell'ottobre del 1983, dall'iniziativa di due genitori adottivi, Marco GRIFFINI e Irene BERTUZZI ed il sostegno di due padri spirituali: Don Carlo Grammatica e Padre Mario Colombo, missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) in Brasile. Onlus ai sensi del D.Lgs. 460/97 Dal 1986 Ai.Bi. lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo per combattere l'emergenza abbandono.

Opera in Italia con una sede nazionale e 25 tra sedi regionali e punti informativi in tutte le regioni.

Ai.Bi. nel mondo è presente in 33 paesi, con sedi operative in Europa dell'Est, Americhe, Africa e Asia".

- Nella seconda relazione della Squadra Mobile di Milano in data 4-5-2017 sono in realtà contenuti solo l'esito di un sopralluogo eseguito presso la sede di Ai.Bi, sita a S. Giuliano Milanese (MI), frazione Mezzano, via Marignano n. 18; l'esito degli accertamenti anagrafico-familiari eseguiti sugli indagati, tutti incensurati, e sui componenti della famiglia; l'indicazione delle utenze telefoniche cellulari e fisse loro intestate; gli accertamenti eseguiti sui loro redditi (compatibili con lavoro dipendente, dunque aventi esito negativo);

- Nella terza relazione della Squadra Mobile di Milano in data 16-5-2017 sono in realtà contenute solo le indicazioni dei telefoni cellulari intestati agli indagati.

Anche con riferimento ai verbali di sit di alcuni dei genitori adottivi (verbali di sit eseguiti nei confronti di

il 4-2-2015, il 6-3-2015, F

in data 21-3-2015vg), eseguiti

direttamente dal Pm precedente dott.ssa Monteleone (agli atti del fascicolo proveniente dalla Procura della Repubblica di Roma) nulla aggiungono a quanto indicato nell'esposto: essi si riferiscono soltanto al rapimento dei bambini dal centro di Goma del 7-3-2014 ed ai costi sostenuti dai genitori adottivi assistiti da Ai.Bi per l'esecuzione della adozione internazionale in RDC.

7) Superfluità delle investigazioni suppletive richieste:

L'Ufficio Requirente, facendo proprie le argomentazioni sopra richiamate, ha chiesto la archiviazione del procedimento per insostenibilità dell'azione penale.

Hanno depositato formale atto di opposizione non l'originaria esponente, vale a dire la C.A.I. (che nelle more del procedimento ha un altro Presidente, dott. Laura Laca), hensi solo tre (delle oltre quaranta) coppie di genitori che hanno effettuato delle adozioni internazionali in RDC avvalendosi dell'ente autorizzato Ai.Bi. (e che all'evidenza ancora oggi sono rimaste tenacemente ancorate alla prospettiva accusatoria ipotizzata dall'allora Presidente dott. della Monica).

Nel merito, gli oppositori hanno criticato aspramente sia l'inerzia investigativa dell'Ufficio Requirente romano, (lamentando che lo stesso per circa due anni non avesse assunto alcuna concreta iniziativa investigativa), sia la richiesta di intercettazione formulata dall'Ufficio Requirente in sede (che disattendendo le indicazioni formulate dalla PG delegata delle indagini ha chiesto l'intercettazione di un solo numero); hanno taciuto di abnormità il provvedimento di rigetto di intercettazione emesso da questo GIP in data 6-6-2017 (assumendo che tale provvedimento avrebbe assunto "in modo improprio la sostanza e la valenza di una sentenza di assoluzione"); nel merito hanno ricostruito la vicenda riproponendo il contenuto dell'esposto della dott.ssa Della Monica e ripercorrendo l'intera vicenda politica e giudiziaria nel suo complesso, ma non hanno fatto alcun particolare riferimento alla loro vicenda personale; nessuno dei mezzi investigativi richiesti riguarda il percorso adottivo da essi peculiarmente svolto.

Quali mezzi di investigazione suppletiva, gli oppositori hanno chiesto:

- l'esame dei due operatori di orfanotrofi in RDC (il centro "Maison Enrica" e centro "Amamatu") e delle 44 coppie di genitori dei bambini adottati in RDC;
- l'audizione nei termini e con le garanzie di legge dei minori (non specificatamente indicati) adottati in RDC;
- l'esecuzione di una perquisizione presso la sede di Ai.Bi e presso le abitazioni private degli indagati;
- l'esecuzione dell'esame del DNA dei minori adottati, al fine di accertare che si tratta di fratelli;

Con riferimento all'esame degli operatori degli orfanotrofi e delle coppie adottive, la richiesta appare inammissibile perché superflua: tali soggetti infatti hanno già reso ampie dichiarazioni, che sono riportate nell'esposto della dott. della Monica (le dichiarazioni dei responsabili dei due orfanotrofi sopra indicati) e fra gli atti trasmessi dalla CAI (le dichiarazioni rese dai genitori adottivi avanti alla dott. della Monica durante l'attività di indagine dalla stessa esperita).

Con riferimento all'esame dei minori, anch'esso appare superfluo, tenuto conto che gli stessi, accolti nell'orfanotrofio in RDC dalla loro tenera età, sono stati arrivati in Italia nel periodo 2014-2016¹²⁶, sicché avuto riguardo al fatto che al tempo dei fatti erano bambini della prima infanzia nonché al tempo trascorso dai fatti stessi, appare improbabile che possano riferire circostanze rilevanti ai fini del presente procedimento.

Anche la richiesta di perquisizione da eseguirsi presso l'abitazione e gli uffici degli indagati appare inammissibile ex art. 410 comma 2 cpp perché generica ed indeterminata, dal momento che non è indicato cosa la PG dovrebbe trovare e sequestrare in quei luoghi (nella richiesta si ipotizza genericamente: "al fine di trovare elementi utili per dimostrare l'eventuale responsabilità di Ai.Bi nella vicenda in trattazione").

L'unica attività investigativa richiesta che può essere qualificata come nuova ed ulteriore rispetto a quella già in atti¹²⁷, e che ha ad oggetto le vicende personali dei tre opposenti¹²⁸ è l'esame del DNA, da eseguirsi sui loro figli, nonché sugli altri bambini adottati sul territorio italiano, diretto ad accertare il loro legame di sangue, e dunque la loro fratria.

Peraltro, anche tale richiesta appare parzialmente inammissibile e in ogni caso superflua.

Con riferimento ai minori adottati da altre famiglie, l'esame del DNA non può essere eseguito senza il consenso dei genitori adottivi, che non hanno coltivato l'azione civile, non si sono opposti alla richiesta di archiviazione ed all'evidenza non hanno alcun interesse di eseguire approfondimenti sulla fratria originaria degli stessi.

Con riferimento ai minori adottati dagli esponenti (i tre opposenti ed anche le due coppie di coniugi che all'udienza camerale del 1-3-2019 hanno eccepito la nullità del procedimento ed all'evidenza hanno implicitamente espresso il consenso a tale accertamento), l'esame del DNA appare superfluo. Come sopra ampiamente spiegato, infatti, la eventuale presenza sul territorio della RDC, ovvero in Italia presso altre famiglie adottive, di bambini che abbiano con i figli adottivi degli esponenti un legame di sangue vicino (nel senso di essere figli dello stesso padre e della stessa madre) o lontano (nel senso di essere figli solo dello stesso padre o della stessa madre, o di altri famigliari, come più spesso accadeva in RDC, essendo ampiamente praticata in quel luogo la poligamia) è irrilevante e, anche se venisse confermato attraverso l'esame del DNA, non consentirebbe in ogni caso di pervenire a soluzioni diverse.

Come sopra ampiamente esposto, infatti, è fatto notorio che la presenza di fratelli di sangue rimasti nel paese di origine non è elemento che invalida la procedura di adozione. Inoltre, numerose adozioni seguite da Ai.Bi hanno riguardato anche coppie di fratelli che sono stati adottati da una sola coppia, sicché è evidente che, ove fosse risultato possibile e gli adottandi si fossero resi disponibili, i fratelli venivano tenuti uniti. In ogni caso, come sopra esposto, risulta accertato che per Ai.Bi. era assolutamente indifferente, dal punto di vista economica, dividere o tenere uniti i fratelli, sicché non si comprende proprio per quale fantomatico motivo ed in vista di quale vantaggio avrebbe dovuto dividerli laddove fosse stato possibile tenerli uniti.

E' ben vero che i figli degli opposenti, una volta giunti in Italia, hanno riferito ai genitori adottivi di avere dei fratelli sul territorio italiano e di ricordare di averne altri rimasti in RDC, e che addirittura qualcuno di loro - nonostante risulti accertato che si trattava di minori in stato accertato di abbandono - ha riferito di avere ancora i genitori naturali, e in particolare la madre che ricordava bene (verosimilmente la madre affidataria e non quella naturale)^{129 130 131}.

¹²⁶ A. (nata il 15-10-2007), è stata collocata presso il centro SPD dall'ottobre 2012, a cinque anni: è arrivata in Italia dall'11-4-2016, adottata dalla coppia

B. (nato presumibilmente nell'ottobre 2009, ed il fratello C. (nato presumibilmente nel giugno 2010), sono stati collocati nel centro SPD dal 2010, quando erano piccolissimi: sono in Italia dal 10-6-2016, adottati dalla coppia D.

E. (nato il 20-10-2006), è stato collocato presso il centro SPD dal 2007, quando aveva un anno di vita, ed è in Italia dal 28-5-2014, adottato dalla coppia F.

¹²⁷ Nell'ampio esposto della dott. della Monica che ha incardinato il presente procedimento sono già contenute le dichiarazioni che a suo tempo hanno reso le persone di cui oggi l'opponente chiede la (nova) audizione:

¹²⁸ Cfr. da pagg. 31 dell'atto di opposizione

¹²⁹ In particolare il piccolo G., adottato dalla coppia H., che prima di essere adottato ha vissuto presso una famiglia affidataria, al suo arrivo in Italia secondo quanto riferito dai genitori adottivi (cfr. sit in data 16-11-2016 rese avanti alla dott.ssa Della Monica della C.A.I., pag. 7) "...era poco sereno e non riuscivano a capire perché dopo sette anni di vita in un istituto non era proiettato, nonostante il nostro affetto, verso la famiglia adottiva"; nei mesi successivi all'arrivo in Italia i genitori hanno quindi compreso che "...Julien aveva una famiglia in Congo, dove quindi aveva lasciato i genitori ed anche dei fratelli e delle sorelle...". Non solo: il minore ha poi confidato ai genitori adottivi di avere ancora una madre in Congo: "...ci ha raccontato che il giorno prima di partire per Kinshasa, dove noi poi lo abbiamo incontrato, la mamma gli aveva detto 'vai e non ti scordare di noi'; del papà non parla quasi mai". Peraltro, occorre osservare che la madre ricordata dal piccolo è da identificarsi verosimilmente con la madre affidataria. Inoltre, le dichiarazioni rese dai genitori adottivi risultano parzialmente contraddette da quelle sottoscritte dalla psicologa che ha in cura il minore, dott.ssa Monica Piccoli, prodotta dagli stessi opposenti, la quale ha scritto, fra il resto, che i genitori di G. erano morti; "...ha parlato molto del suo passato con i genitori, raccontando di aver avuto due genitori con i quali ha vissuto diversi anni prima che si ammalassero e morissero". Sicché appare provato dalla stessa



Peraltro, tali dichiarazioni hanno ad oggetto fatti molto risalenti nel tempo, accaduti quando i piccoli si trovavano nella primissima infanzia, sicchè devono essere valutate con estrema cautela. L'unico elemento certo che può ritenersi provato nel presente procedimento, che risulta dai documenti in atti e dai verbali di sit dei genitori adottivi prodotti dagli stessi opposenti, è il fatto che i loro bambini, prima di essere adottati, hanno vissuto per un certo tempo presso l'orfanotroffio di Goma e che alcuni di loro, prima di essere adottati, erano anche stati accuditi da una famiglia affidataria; che si trovavano in stato di abbandono che ha legittimato e fondato il procedimento di adozione che li ha portati in Italia, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja, che all'art. dall' 36 comma 2 della L. 184/1983 come modificato dalla L. 476/1998, ha disposto che "L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo pronunciati in un paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine".

Infine, con riferimento all'esposto pervenuto a questo Ufficio in data 3-3-2018, redatto da tale Giovanni C. ri, relativo a condotte gravemente maltrattanti che i suoi tre bambini adottati (giunti in Italia nel giugno 2012) a partire dall'ottobre 2012 avrebbero riferito di avere subito all'interno dell'orfanotroffio "Strahilovo" gestito da Ai.Bi, in Bulgaria, da dove essi provenivano, occorre evidenziare:

- che esso (come segnalato dal PM precedente) non è sottoscritto;
- che i fatti ivi denunciati sono estranei a quelli oggetto del presente procedimento, e, in ogni caso, sono già stati sottoposti all'attenzione sia del Ministero degli esteri sia della C.A.I., sia di altra AG (cfr. provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, allegato all'esposto in parola);
- che in ogni caso dalla lettura degli atti di quel procedimento (allegati all'esposto) risulta che lo stesso GRIFFINI abbia informato sia la AG sia la C.A.I. rispettivamente in data 25-1-2013 e 7-1-2013 (circa due mesi dopo i primi racconti fatti dai minori ai genitori adottivi) del "disagio psicologico dei minori e delle correlate difficoltà della coppia C. dopo l'arrivo dei minori in Italia".

Conclusivamente, ritiene questo giudice ritiene che i fatti denunciati non siano penalmente rilevanti e che in ogni caso gli elementi raccolti nel corso delle indagini non siano idonei e sufficienti a sostenere l'Accusa in giudizio.

Per conseguenza, in conformità con la richiesta dell'Ufficio Requirente, il procedimento deve essere archiviato per infondatezza della notizia di reato.

PQM

letti gli artt. 409 e ss. c.p.p.,

documentazione prodotta dalla difesa degli opposenti che il piccolo quando è stato accolto nell'orfanotroffio SPD era orfano ed in stato di abbandono.

¹³⁰ A. , adottata dalla coppia I. , secondo quanto riferito dai genitori adottivi (cfr. dichiarazione resa in data 7-11-2016 alla C.A.I.) appena arrivata in Italia ha riferito che i suoi genitori naturali "erano morti mentre fuggivano dalla guerra, a Goma": successivamente ha raccontato che in realtà i genitori erano ancora vivi, ma di questa circostanza non vi è prova alcuna. La piccola ha quindi confidato ai genitori di avere due fratelli. I. e J. , che erano stati adottati da altre coppie di genitori. Ed effettivamente J. è stata adottata dalla coppia K. (la prima coppia che all'ultima udienza camerale ha eccepito la nullità del procedimento). I genitori adottivi hanno quindi riferito che sul territorio italiano vi erano altri due bambini che J. conosceva, che erano stati divisi ed adottati da due diverse coppie: "Pendò (che era al centro SPD insieme a lei)...e sua sorella di L. , che effettivamente era stata adottata da S. e M. (la seconda coppia di genitori che il 1-3-2019 ha eccepito la nullità del procedimento) e...un altro bambino molto piccolo che si chiamava P. i". I. hanno poi riferito di ricordare la presenza di una madre: "ha raccontato che sua madre non voleva dare i figli al centro SPD, mentre suo padre ha deciso di cederli perchè erano poveri e dando i figli al centro avrebbero ricevuto dei soldi...e che madame Benedicte, la direttrice del centro SPD, prendeva 300 dollari per ogni bambino che faceva adottare". Peraltro, nelle schede relative alla minore, redatta dalla Giudice Civile del "Tribunale per bambini di Goma" in data 26-10-2013, ha accertato che J. era "bambina orfana e senza famiglia...faceva parte delle persone che sono state accolte dal centro Mondiale per la Missione Apostolica di Goma, fuggendo le ostilità di Rutshuru nel 2011...dopo un anno, J. ...era rimasta senza riferimenti e...il pastore protestante Jean De dieu ha deciso di portare tutti i bambini di cui non aveva nessun legame familiare al centro SPD, in ottobre 2012. Non le è riconosciuto nessun parente".

¹³¹ I fratelli I. ed J. collocati nel centro SPD dal 2010 quando avevano uno pochi mesi e l'altro un anno e poco più. adottati dalla coppia K. , avrebbero riferito ai genitori adottivi di avere ancora la mamma in RIDC: "L. , ch ha detto che è stata la mamma a portarli al centro FED nel 2012, dove poi andava anche a trovarli la domenica...abbiamo chiesto se ricordava il nome della madre, si è limitato a dire che il nome della madre cominciava con al 'B'...dei genitori ricordano che la madre subiva il padre, infatti il babbo spesso si ubriacava e qualche volta picchiava la mamma e a volte le portava un fiore... hanno il ricordo di un fratello maggiore che interveniva quando il padre ubriaco picchiava la madre per difenderla e che riusciva a bloccarlo con la forza...ricordano anche una sorella più grande che si è sposata...ci hanno parlato anche di altri tre fratelli che sono morti in Congo...e di altri due più piccoli che sono rimasti in Congo...a differenza di J. , che è stato adottato da un'altra famiglia". Occorre evidenziare in ordine alle dichiarazioni sopra riportate: che il decreto di adottabilità è stato emesso regolarmente, dal momento che i due minori prima di essere adottati si trovavano nell'orfanotroffio SPD dalla loro primissima infanzia, i.e. dichiarazioni che i piccoli avrebbe reso ai genitori adottivi devono essere valutate con estrema cautela riguardanti fatti estremamente risalenti nel tempo (tanto che non ricordano nemmeno il nome della madre naturale).




DISPONE

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero dott.ssa Giovanna Cavalleri.

Milano, 1/5-3-2019.

Il giudice per le indagini preliminari



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria MAZZEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 5/3/19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria MAZZEO

